SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 settembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2022, n. **143**.

Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e, in particolare, l'articolo 13, lettera *f)*, che stabilisce che nel procedere alla revisione degli statuti degli enti i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione ordinari o straordinari sono determinati con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica «sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare, l'articolo 1, comma 183;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», in particolare l'articolo 1, commi da 590 a 602;

Visto l'articolo 1, comma 596 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce «I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici»;

Considerato di dover delineare un quadro decisionale omogeneo, adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie sottoposte all'esame, pur tenendo conto delle differenti tipologie, funzioni e rilevanza di enti e organismi, nonché delle peculiari componenti soggettive, ovvero dei profili professionali e dei requisiti posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno specifico incarico;

Ritenuto di dover stabilire appositi criteri basati su elementi oggettivi desumibili dai documenti di bilancio e dalle discipline ordinamentali dei singoli enti o organismi, che vengono aggregati per la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore omogeneo;

Considerato di dover, altresì, valutare in concreto la reale valenza strategica dell'ente in un determinato contesto, nonché il livello di responsabilità e i requisiti di professionalità richiesti agli interessati;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 761 del 27 aprile 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento ha la finalità di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2.
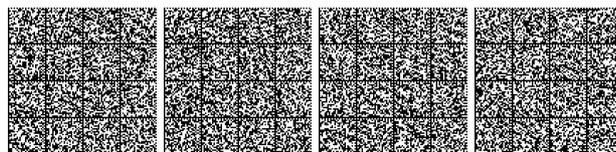
2. La disciplina di cui al presente regolamento è ispirata ai seguenti principi: proporzionalità in relazione alla complessità dell'incarico; coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta; omogeneità dei criteri di determinazione; rispetto delle specificità di settore; trasparenza.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso di nuovi o maggiori oneri si applica il meccanismo previsto dall'articolo 4, comma 8.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Ai sensi dei commi 590, 601 e 602 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) le società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i loro enti strumentali in forma societaria.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «organi di amministrazione e controllo ordinari»: quelli previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; nel presente regolamento sono presi in considerazione l'organo monocratico di vertice, il vice dell'organo monocratico di vertice, il Consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo. Per gli altri organi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 7;

b) «organi di amministrazione e controllo straordinari»: quelli individuati come tali dalla normativa vigente in relazione a situazioni specifiche e straordinarie, anche con finalità sostitutiva degli organi di cui alla lettera *a)*, degli enti ed organismi di cui all'articolo 2;

c) «emolumenti»: i compensi, i gettoni di presenza e ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2;

d) «compensi»: emolumenti, ordinariamente determinati in ragione di anno o di durata del mandato, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2;

e) «gettoni di presenza»: emolumenti, con esclusione dei rimborsi spese, riconosciuti espressamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2, non aventi carattere fisso, spettanti in caso di effettiva partecipazione alle riunioni e sedute degli organi collegiali;

f) «ogni altro emolumento»: ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica;

g) «titolare»: il componente dell'organo di amministrazione e di controllo, ordinario e straordinario, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2;

h) «supplente»: componente di un organo che temporaneamente esercita le competenze spettanti al titolare assente per dimissioni, cessazione, decadenza, assenza o impedimento;

i) «ente»: l'ente o l'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento;

l) «amministrazione vigilante»: l'amministrazione o le amministrazioni che esercitano i poteri di vigilanza e di indirizzo sull'ente come previsto dalla relativa disciplina ordinamentale;

m) «modifiche sostanziali»: variazioni che incidono significativamente sull'assetto ordinamentale preesistente dell'ente, ivi compresi gli effetti derivanti da un rilevante e sostanziale incremento delle attività svolte a seguito di nuove funzioni.

Art. 4.

Determinazione dei compensi

1. La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese, come specificato dal comma 8.

2. Il compenso si intende determinato per l'intera durata dell'incarico, salvo quanto previsto dal comma 7. Laddove il compenso non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.

3. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2, è stabilito, alternativamente, dallo statuto o dal regolamento di organizzazione dell'ente:

a) da parte dell'amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal competente organo dell'ente;

b) mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante.

4. Gli enti hanno facoltà di prevedere incarichi onorifici o a titolo gratuito o di stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri di cui all'articolo 6.

5. L'Amministrazione competente adotta il provvedimento di determinazione dei compensi sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6.

6. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e alla copertura finanziaria della relativa spesa.

7. La revisione dei compensi da parte dell'ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell'amministrazione vigilante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. La richiesta di revisione dei compensi può essere formulata solo in presenza delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *m)*.

8. Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3.

Art. 5.

Criteri di classificazione degli enti

1. I compensi sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi. A tal fine, gli enti sono ordinati in cinque classi dimensionali, come individuate dalla tabella A, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indici economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale.

3. I valori dei predetti indici sono determinati con riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi tre bilanci approvati; a ciascun indice viene attribuito, secondo il corrispondente valore di riferimento, un coefficiente come indicato dalla tabella B di cui all'allegato 1. La somma dei coefficienti attribuiti determina l'appartenenza dell'ente alla rispettiva classe dimensionale.

Art. 6.

Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri

1. I compensi degli organi di amministrazione e controllo sono determinati in relazione alle cinque classi dimensionali di cui all'articolo 5, nel rispetto delle modalità di seguito indicate.

2. Per ciascuna delle classi dimensionali di cui alla tabella A sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire al Presidente o all'organo di vertice politico dell'ente, come indicato nella tabella C di cui all'allegato 1.

3. L'importo base costituisce il parametro entro il quale il compenso è da ritenersi comunque congruo ai fini della determinazione definitiva dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

4. Al fine di individuare il compenso massimo complessivo da attribuire all'organo di vertice politico, considerando anche il ruolo dell'organo stesso e la complessità organizzativa, strategica e gestionale dell'Ente, è previsto l'apprezzamento di ulteriori quattro indicatori, da desumersi in base alla disciplina ordinamentale degli enti, anche proposti in sommatoria, che accrescono l'importo base.

5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono i seguenti: esclusività del rapporto di servizio dell'organo di vertice politico, grado di autonomia delle risorse finanziarie, presenza di un bilancio consolidato o di gruppo e complessità organizzativa territoriale. I relativi valori di incremento percentuale della base sono riportati nella tabella D di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

6. Il compenso degli altri organi amministrativi e di controllo viene determinato, fino alla sua misura massima, in percentuale rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico nonché sulla base dello specifico ruolo e della responsabilità che gli stessi organi rivestono nell'ente nonché della numerosità dei rispettivi componenti, secondo i valori e i criteri indicati nella tabella E di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

7. La procedura per il calcolo del compenso spettante agli organi di amministrazione e controllo presuppone, in ogni caso, la determinazione dell'importo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri organi amministrativi e di controllo ordinari e straordinari.

8. Ai componenti supplenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *h)* viene attribuito, per il periodo di eventuale effettività di carica, un compenso pari a quello del componente titolare, con conseguente diminuzione dello stesso al componente titolare.

Art. 7.

Determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo straordinari e di altri organi di indirizzo

1. Agli organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo sostituito.

2. Laddove l'organo sostituito sia di natura onorifica o gratuita, può essere previsto un compenso per l'organo straordinario nominato in sostituzione del titolare ordinario nella misura non superiore a quella prevista quale importo base ai sensi dell'articolo 6.

3. Qualora gli organi straordinari sostituiscano più organi di amministrazione, il compenso attribuito non può essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore.

4. Gli altri eventuali organi di indirizzo amministrativo previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore. In tali casi, l'eventuale riconoscimento di un compenso è sottoposto alla procedura di cui all'articolo 10.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i Commissari di Governo e i Commissari speciali previsti da altra normativa.

Art. 8.

Gettoni di presenza e rimborsi spese

1. I gettoni di presenza, corrisposti in aggiunta al compenso fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli organi di enti di notevole complessità organizzativa ai quali, per statuto o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante e possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo.

2. I gettoni di presenza sono erogabili in misura complessiva non superiore al 20% dell'emolumento annuo e comprendono anche il ristoro delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno.

3. Il provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo organo statutario unitamente a quella del compenso, è stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

4. È vietata la corresponsione:

a) di più di un gettone di presenza per componente per ogni singola giornata, ancorché nella stessa sia chiamato a partecipare a consessi diversi dello stesso ente;

b) del gettone di presenza laddove l'organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.

5. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso, fatte salve specifiche norme di settore, e spettano solo per lo svolgimento delle attività istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o dal decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.

Art. 9.

Trattamento economico degli organi di Direzione generale degli enti

1. I Direttori generali degli enti, inquadrati secondo i rispettivi ordinamenti quali organi di amministrazione, percepiscono un trattamento economico pari a quello dei Capi dipartimento, dei dirigenti di prima o di seconda fascia in ragione della classe dimensionale di cui all'articolo 5, comprendente parte fissa e variabile e di risultato, in conformità ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto dell'Amministrazione vigilante. È attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale di cui all'articolo 5, ovvero di dirigente di prima fascia per gli enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai direttori generali degli enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 può essere applicata la procedura di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione.

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo, in casi di organi di enti con
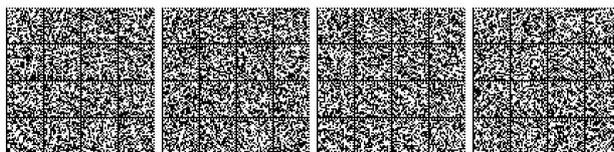
elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta degli enti e degli organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi:

a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti e l'eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo;

b) l'effettivo livello di responsabilità;

c) la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

2. Sulla base delle risultanze condivise, la Presidenza del Consiglio dei ministri, valutate le risultanze del tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo.

3. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata dalle amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei e può essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'ente.

4. Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 11.

Sistemi di controllo e monitoraggio

1. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi è verificato e asseverato dagli organi di controllo degli enti sottoposti all'applicazione del presente regolamento.

2. Gli organi deliberanti degli enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione che deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Coordinamento Amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento e sull'omogeneità delle modalità attuative, anche mediante l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti.

4. I coefficienti e le percentuali determinate nel presente regolamento possono essere sottoposte a rivalutazione ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

Autorità indipendenti

1. Le autorità indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Norma transitoria e abrogazioni

1. I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

2. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2280

ALLEGATO

Tabella A – CLASSI DIMENSIONALI ECONOMICO-PATRIMONIALI

CLASSE	Coefficiente dimensionale risultante dalla sommatoria degli indici economici (tab. B)
I	**da 0,50 a 2,00**
II	**da 2,50 a 4,50**
III	**da 5,00 a 6,50**
IV	**da 7,00 a 9,50**
V	**da 10.00 a 12,00**

Tabella B – INDICI ECONOMICI DIMENSIONALI

Patrimonio Netto	Da 1,00 a 10.000.000	0,5
	da 10.000.001 a 30.000.000	1
	da 30.000.001 a 100.000.001	1,5
	da 100.000.001 a 500.000.000	2
	da 500.000.001 a 1.000.000.000	2,5
	maggiore di 1.000.000.001	3
Attivo	da 1,00 a 100.000.000	0,5
	da 100.000.000 a 200.000.000	1
	da 200.000.001 a 500.000.000	1,5
	da 500.000.001 a 700.000.000	2
	da 700.000.001 a 1.000.000.000	2,5
	maggiore di 1.000.000.001	3
Spese di personale	Da 1,00 a 2.000.000	0,5
	da 2.000.001 a 10.000.000	1
	da 10.000.001 a 20.000.000	1,5
	da 20.000.001 e 50.000.000	2
	da 50.000.001 a 500.000.000	2,5
	maggiore di 500.000.001	3
Valore della Produzione ***(per gli enti in contabilità finanziaria si considerano le entrate accertate al netto della partite di giro)***	fino a € 1.000.000,00	0,5
	da € 1.000.000,00 a € 10.000.000,00	1
	da € 10.000.000,00 a € 50.000.000,00	1,5
	da € 50.000.000,00 a € 150.000.000,00	2
	da € 150.000.000,00 a € 250.000.000,00	2,5
	oltre € 250.000.000,00	3

Tabella C – COMPENSI BASE/MASSIMI DA ATTRIBUIRE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CLASSE	Presidente/organo di Vertice politico		Vice Presidente		Componente CdA	
	Base	Massimo	Base	Massimo	Base	Massimo
I	20.000	38.000	5.000	13.300	2.000	7.600
II	40.000	76.000	10.000	26.600	4.000	15.200
III	80.000	133.000	20.000	46.550	8.000	26.600
IV	110.000	198.000	27.500	49.500	11.000	39.600
V	150.000	240.000	37.500	60.000	15.000	48.000

CLASSE	Presidente organo di Controllo		Componente organo di controllo	
	Base	Massimo	Base	Massimo
I	3.000	5.700	2.000	4.560
II	6.000	11.400	4.000	9.120
III	12.000	19.950	8.000	15.960
IV	13.200	23.760	8.800	19.800
V	18.000	28.800	12.000	24.000

-

Tabella D – INDICATORI DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

INDICATORI	Scaglioni	Incremento sul compenso Base
Esclusività del rapporto di servizio del Presidente/Organo di vertice politico	sì	+ 40% (Classi I, II e III)
	sì	+ 30% (Classi IV e V)
Grado di autonomia delle fonti finanziarie	fino al 30%	+ 5%
	fino al 50%	+10%
	fino all'80%	+15%
	oltre l'80%	+25%
Presenza bilancio consolidato o di gruppo	sì	+ 15%
Numero uffici provinciali/regionali oltre la sede centrale /DG	da 1 a 5	+5%
	da 6 a 10	+ 7%
	oltre 10	+10%
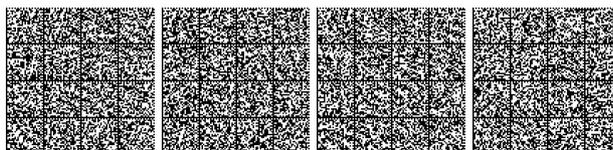
Tabella E – COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Incarico	**Indennità**
Vice presidente vicario istituto	fino al 35% del presidente (I,II e III classe)
	fino al 25% del presidente (IV e V classe)
Vice presidente CdA	fino al 25% del presidente
Componenti CdA: fino a 3	fino al 20% del presidente
Componenti CdA: oltre 3 e fino a 5	fino al 15% del presidente
Componenti CdA: oltre 5	fino al 10% del presidente
Presidente organo di controllo	fino al 15% del presidente (I, II e III Classe)
	fino al 12% del presidente (IV e V Classe)
Componenti organo controllo: fino a 2	fino al 12% del presidente (I, II e III Classe)
	fino al 10% del presidente (IV e V Classe)
Componenti organo controllo: oltre 2	fino al 10% del presidente (I, II e III Classe)
	fino all'8 % del presidente (IV e V Classe)
Supplenti	0%

———

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

— Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17. *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
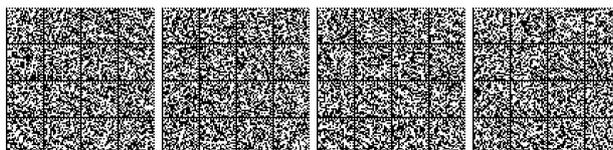
4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 13. *(Revisione statutaria)* — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vicepresidente, designato tra i componenti del consiglio;

previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale egli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più subcommissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h)*, sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»:

«Art. 1. *(Principi di coordinamento e ambito di riferimento)* — 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 183, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«(*Omissis*).

183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 590 a 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:

«(*Omissis*).

590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma.

592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.

593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli

enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.

601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi dell'art. 1, commi 590, 601 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»:

«Art. 1. *(Oggetto e ambito di applicazione)* — 1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera *b)*, degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-*ter*, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.

3. - 4.

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal titolo II.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 15. *(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)* — 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

1-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'economia e finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 23-*ter*. *(Disposizioni in materia di trattamenti economici)* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

22G00150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 21 febbraio 2022.

Interventi nel Comune di Tolentino. (Ordinanza speciale n. 33).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, in particolare i seguenti commi:

comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quinquies* è inserito il seguente: "4-*sexies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2022…"»;

comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

e le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2021”. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l’anno 2022»;

Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub* Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l’art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l’organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l’art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i *sub* Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il *sub*-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d’intesa con i presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d’intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all’art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più

turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la nota prot. n. 12540-A del 28.04.2021 del sindaco del Comune di Tolentino, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Tolentino e dalla struttura del *sub* Commissario, come risultante dalla relazione del *sub* Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) vi è la necessità di realizzare la ricostruzione dell'Istituto comprensivo Don Bosco e del Palazzo comunale;

b) l'Istituto comprensivo include gli edifici Don Bosco e Bezzi, che ospitano classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e sono entrambi ubicati nel centro storico della città. I predetti edifici risalgono agli anni '40 e sono vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, rispettivamente la Don Bosco in via espressa ai sensi dell'art. 12 e la Bezzi *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1, e hanno subito ingenti danni a seguito del sisma del 2016;

c) con delibera n. 125 dell'8 aprile 2019, concernente la ricostruzione edilizia scolastica scuola Don Bosco e Bezzi: atto di indirizzo, la giunta comunale:

ha richiesto agli uffici competenti di trasferire il contributo già concesso per la riparazione dei danni subiti dalle Scuole Don Bosco e Bezzi, a beneficio della costruzione di due nuovi edifici scolastici che rispettino la normativa sismica in vigore;

ha individuato la nuova ubicazione delle scuole, una nell'ambito del centro storico e l'altra in un'area esterna a sé stante nei pressi del costruendo *campus* scolastico degli istituti superiori, anche alla luce della relazione tecnica in cui si dichiara che «gli interventi necessari al ripristino della struttura del Don Bosco possono assicurare un miglioramento sismico delle strutture ma che si ritiene impossibile arrivare all'adeguamento strutturale in quanto trattasi di edificio vincolato ai sensi ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n. 42/2004, per cui gli interventi non possono sicuramente essere molto invasivi»;

ha considerato che il fine ultimo dell'amministrazione è di conseguire il livello massimo di sicurezza per ogni struttura scolastica, concludendo che «a parità di costi sia maggiormente conveniente costruire *ex* novo una o più strutture in grado di ospitare gli alunni presenti presso il plesso Don Bosco e il plesso Bezzi, anziché limitarsi ad effettuare lavori di miglioramento sismico delle due citate scuole»;

ha altresì considerato l'interesse dell'amministrazione a che un edificio scolastico rimanga nel centro storico anche al fine della sua rivitalizzazione, concludendo sull'opportunità di costruire un nuovo edificio nell'area «*ex* Maestre Pie Venerini», demolendo il vecchio edificio di proprietà privata lesionato a seguito del sisma 2016, che ospiterebbe parte del plesso Bezzi;

d) l'amministrazione comunale ha quindi individuato in Contrada Pace dei terreni su cui vorrebbe realizzare un nuovo edificio e le opere di urbanizzazione connesse, ritenendo di poter in tal modo creare un unico polo scolastico, in quanto nella stessa area la Provincia sta realizzando un polo scolastico di scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, nello stesso sito sono in corso di realizzazione gli alloggi sostitutivi delle S.A.E., che andranno a costituire un contesto abitativo stabile a cui
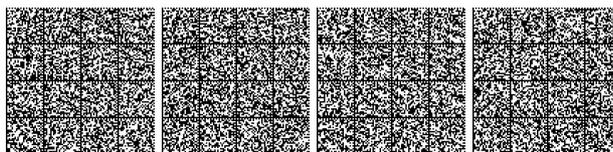
servizio vi sarebbero le scuole in oggetto. La zona inoltre dovrebbe essere nel prossimo futuro servita da una nuova fermata ferroviaria che andrà ad incrementare il trasporto pubblico, creando un ulteriore collegamento oltre quello garantito dai mezzi pubblici locali;

e) l'amministrazione comunale ha altresì individuato in centro storico un immobile in Via Filippo Corridoni n. 10 (edificio *ex* «Maestre Pie Venerini»), di proprietà della Curia Vescovile, già dotato di destinazione urbanistica ad edilizia scolastica, da demolire mantenendo la destinazione originaria dell'edificio e realizzando un nuovo edificio rispondente agli standard di sicurezza sismica di cui sopra, assicurando al contempo un maggior risparmio energetico e un miglioramento della distribuzione degli spazi per l'ottimizzazione della funzionalità didattica, ricreativa e socializzante in linea con quanto indicato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. «la buona scuola». Con riguardo a detto immobile, è attualmente in corso un procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

f) con delibera di giunta comunale 7 maggio 2021, n. 110, acquisizione in proprietà delle aree per la nuova scuola in Contrada Pace. Atto di indirizzo, il Comune di Tolentino ha dichiarato il proprio interesse ad acquistare dei terreni siti in località Pace, per destinarli alla realizzazione della nuova Scuola Don Bosco danneggiata dal sisma 2016, previa approvazione di apposita variante urbanistica, e subordinatamente al relativo finanziamento con i fondi della ricostruzione, non disponendo delle somme necessarie;

g) con delibera di consiglio comunale n. 39 del 24 giugno 2021 il Comune di Tolentino, contestualmente all'approvazione della proposta di Programma straordinario per la ricostruzione (PSR):

ha ritenuto, sulla scorta della relazione redatta dal tecnico incaricato dal comune per la verifica dell'importo richiesto (C.I.R.), con riferimento alla Scuola Don Bosco, che «Gli interventi […] possono assicurare un miglioramento sismico delle strutture portanti mentre si ritiene poco probabile o impossibile arrivare all'adeguamento strutturale in quanto trattasi di un edificio vincolato ai sensi ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n. 42/2004 per cui gli interventi devono essere attentamente valutati per limitarne l'invasività […]» e con riferimento alla Scuola «G. Bezzi», che «Gli interventi elencati certamente determinano un miglioramento sismico della struttura molto prossimo all'adeguamento che ritengo sia difficilmente raggiungibile»;

ha valutato che «la scelta di delocalizzare la scuola dall'originaria sede in via G. Bezzi non è dovuta solo all'impossibilità di raggiungere un adeguamento sismico dell'edificio, ma anche alle esigenze di sicurezza globale in termini di collegamento veicolare e pedonale, nonché di eventuali via di fuga in caso di emergenza»;

ha preso atto della «relazione costi/benefici del responsabile dell'area lavori pubblici (…) in cui si determina che risulta vantaggioso delocalizzare le scuole sulle aree sopra indicate»;

ha pertanto approvato «la delocalizzazione di parte della scuola primaria "Don Bosco" e dell'intera scuola secondaria di primo grado "D. Alighieri" presso l'area da acquisire, sita in Contrada Pace ed individuata catastalmente al foglio 39, particelle 491 - 777 - 493, dove verrà realizzato un nuovo edificio conforme alla normativa vigente», nonché «della Scuola Bezzi e della restante parte della Scuola Primaria "Don Bosco" nella nuova struttura, conforme alla normativa vigente, da realizzare a seguito dell'acquisizione dell'area, individuata al foglio 53, particelle 238 - 240, e della parziale demolizione e ricostruzione dell'edificio "Maestre Pie Venerini", secondo le prescrizioni della Soprintendenza competente»;

h) il *sub* Commissario, nella propria relazione allegato n. 1 alla presente ordinanza, ha rilevato che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, il decreto-legge n. 189 del 2016 «quale norma speciale, ha statuito chiaramente all'art. 7, comma 1 che le scuole danneggiate devono raggiungere in ogni caso l'adeguamento sismico ai sensi delle NTC2018, dando così prevalenza alla sicurezza sismica in termini di salvaguardia della vita umana sulla tipologia dei manufatti; tuttavia gli immobili storici vincolati devono essere tutelati ragion per cui la delocalizzazione rappresenta il rispetto di entrambi i principi, tutela dei beni culturali e di piena (adeguamento sismico) salvaguardia della vita umana per gli alunni delle scuole tra l'altro consentendo il raggiungimento della massima sicurezza per la classe d'uso IV che rappresenta il livello di protezione sismica più spinto nelle previsioni delle NTC2018. In ambito scientifico il problema è ben noto tant'è che tutti gli sforzi tecnici e tecnologici, dispiegati nell'ambito accademico e delle professioni, tesi a trovare soluzioni per l'adeguamento sismico di edifici pubblici vincolati danneggiati dagli eventi sismici 2009, 2012 e 2016 sono falliti nella maggior parte dei casi perché le esigenze di tutela hanno limitato eccessivamente gli interventi strutturali antisismici. Il decreto-legge n. 189/2016, all'art. 14, comma 3.1 consente la possibilità di delocalizzare gli edifici scolastici, qualora ubicati nei centri storici, "…per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile". La ragione oggettiva è la salvaguardia della vita umana»;

i) tali interventi risultano critici e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 a causa della necessità di realizzare spazi adeguati e sicuri sia in relazione al rischio sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, così che la popolazione studentesca e il corpo docente e amministrativo degli istituti, attualmente ospitati in sedi provvisorie non adeguate, possano riprendere in modo pieno ed effettivo la loro attività, nonché al fine di rivitalizzare la città e facilitare la ricostruzione anche con riguardo alle interconnessioni e interazioni funzionali tra gli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo;

j) quanto invece al palazzo comunale, sede istituzionale dell'ente nonché di diversi uffici comunali, a causa del suo danneggiamento l'amministrazione comunale ha dovuto reperire e locare a titolo oneroso numerosi spazi in cui ha dislocato i predetti uffici. I predetti spazi sono posizionati in aree diverse del territorio comunale, inidonei allo svolgimento ottimale delle attività e a garantire spazi adeguati e sicuri sia in relazione al rischio sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
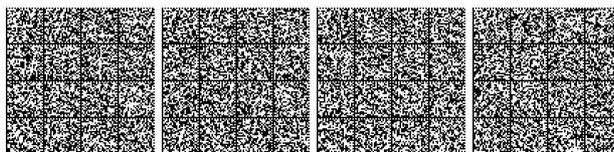
k) per le ragioni esposte al punto che precede, si rende necessario procedere quanto prima al recupero del palazzo comunale al fine di consentire la piena ripresa dell'attività amministrativa dell'ente;

l) la proposta di programma straordinario di ricostruzione (PSR), in via di adozione, evidenzia l'interrelazione della ricostruzione pubblica con quella privata e l'interoperabilità dei cantieri, in particolare con riguardo alla realizzazione di spazi idonei ad allestire aree di cantiere e vie di accesso, e di predisporre piani di sicurezza degli edifici contermini alle opere della presente ordinanza;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire una celere ripresa dell'attività didattica e amministrativa;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione delle scuole e del palazzo comunale di Tolentino;

Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato:

a) scuola Don Bosco, CUP: F21B19000660001, euro 7.500.000,00, somma poi incrementata da C.I.R. validata dall'USR Marche fino a euro 7.800.000,00;

b) scuola Bezzi, CUP: F21B1900065000, euro 2.048.831,31, somma poi incrementata da C.I.R. validata dall'USR Marche fino a euro 3.000.000,00;

c) Palazzo comunale, CUP: F25D18000140001, euro 7.493.529,00, somma poi ridotta da C.I.R. validata dall'USR Marche a euro 6.200.000,00;

Considerato che si rende altresì necessario integrare i suddetti importi nei seguenti termini:

a) costi per l'acquisto dell'area su cui realizzare la nuova Scuola Don Bosco, nella misura ritenuta congrua dall'Agenzia delle entrate previa adozione definitiva in consiglio comunale della variante generale al Piano regolatore generale in adeguamento al Piano territoriale di coordinamento provinciale, successiva approvazione della variante generale da parte della Provincia e aggiornamento da parte del consiglio comunale del Piano particolareggiato in contrada Pace *ex* art. 30, legge regionale n. 34 del 1992;

b) costi per l'acquisto dell'immobile su cui realizzare la nuova Scuola Bezzi, nella misura ritenuta congrua dall'Agenzia delle entrate nell'importo di euro 1.100.000,00, oltre oneri se dovuti;

Considerato che:

l'amministrazione comunale ha richiesto all'Agenzia delle entrate, con apposita nota prot. n. 15622 del 26 maggio 2021, la stima sia delle aree su cui dovrebbe essere realizzata la Scuola Don Bosco, sia del fabbricato «Maestre Pie Venerini»;

l'Agenzia delle entrate, con nota pervenuta al protocollo del comune il 23 novembre 2021, dopo articolata ed approfondita analisi, ha calcolato il valore unitario della superficie per un importo pari ad euro 86,87 al mc, e per una volumetria di mc 23.212, concludendo che «al termine del processo estimativo, fatte salve le volumetrie esposte nella stima del geom. …, si è determinato il più probabile valore di mercato dell'oggetto di stima in 2.000.000,00 (euro due milioni)»;

l'amministrazione comunale, con delibera di giunta comunale n. 391 del 21 dicembre 2021, ha evidenziato che con delibera di consiglio comunale n. 63 del 5 novembre 2020 è stata adottata la variante generale al PRG in adeguamento al PTC, adottata poi definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 34/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con delibera di consiglio comunale n. 37 del 24 giugno 2021; detta variante ha apportato aggiornamenti e modifiche al quadro urbanistico dell'area; in particolare il nuovo quadro urbanistico ha attribuito all'area il volume complessivo di 24.640 mc distinti rispettivamente in «23.212 mc di volumetria appartenenti all'ambito 10 come perimetrato nel piano attuativo Piano particolareggiato C3 - Area Pace (i residui 300 mc rimarranno nella disponibilità del privato e verranno allocati con specifica variante al piano attuativo in corso di redazione nelle rimanenti aree della medesima proprietà comprese nel Piano particolareggiato) e 1.428 mc di volumetria quale apporto dell'inglobamento all'interno della zona C3 dell'adiacente area *ex* B7, con un indice territoriale pari a 1,2». Di quanto sopra il Comune di Tolentino ha notiziato l'Agenzia delle entrate;

l'Agenzia delle entrate con successiva nota in data 18 dicembre 2021, ha comunicato al Comune di Tolentino che la consulenza estimativa richiesta «ha riguardato il giudizio di congruità del valore stimato dal geom. … e quindi, come di prassi, ha fatto stretto riferimento ai dati metrici dichiarati nell'elaborato dal libero professionista», precisando altresì che «la capacità edificatoria di un terreno è stabilita dall'Ufficio tecnico comunale e che una eventuale lieve differenza di volumetria (entro il 20%) non modifica il prezzo unitario stimato». La medesima Agenzia ha poi precisato che «alla presente stima, basata su specifiche ricerche di mercato e su specifici criteri di valutazione, in esito al procedimento adottato, è attribuibile un'alea estimale pari al 15%»;

il Comune di Tolentino, in merito all'alea della stima, nella delibera di giunta n. 391 del 2021 ha ritenuto di «applicare una maggiorazione del valore di almeno il 10% rispetto a quello determinato dall'Agenzia» tenuto conto che «le aree limitrofe, dove sorgerà il *campus* e dove sono in costruzione gli alloggi sostitutivi delle SAE, sono state acquistate dal Comune ad euro/mc 125,00 con valutazione di congruità del valore di cessione redatta dall'Agenzia del demanio di Roma; in data 18 dicembre 2017 con atto a rogito del notaio Felicita Conti, alcuni privati hanno compravenduto un'area appartenente ad un ambito limitrofo (foglio 39, particelle 333 e 534) per un valore unitario di euro/mc 101,02; dopo il sisma 2016 in questa zona si trovano le uniche aree edificabili della città, che sono in zona pianeggiante, comoda e servita da una viabilità principale a quattro corsie, dotata di tutti i servizi (centro commerciale, impianti da tennis, sale cinematografiche) e dove a breve saranno realizzate una fermata ferroviaria ed il *campus* scolastico». Conclude il comune che «atteso che il valore unitario di 86,87 euro/
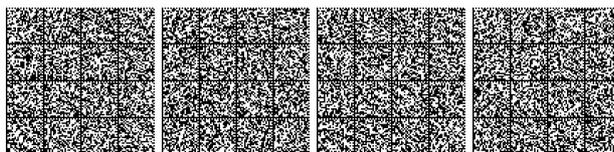
mc definito nella perizia, moltiplicato per la volumetria oggetto di acquisizione (24.640 *mc)*, definisce un importo di euro 2.140.476,80 che aumentato del 10% determina un valore finale dell'area di euro 2.354.524,48 (oltre I.V.A. 22%), fatte salve eventuali variazioni dovute alla più esatta definizione in sede di frazionamento». «All'importo suddetto deve aggiungersi l'IVA di legge al 22% per un importo complessivo di euro 2.872.519,87»;

il *sub* Commissario designato, con propria relazione acquisita agli atti della Struttura prot. n. CGRTS-0067136-A del 30 dicembre 2021, allegata alla presente ordinanza (allegato n. 2), in merito all'applicazione incrementale del 10% avanzata dal comune, alea di stima prevista dall'Agenzia delle entrate, ha ritenuto che «l'amministrazione comunale ha espresso condivisibili e logiche motivazioni circostanziate sui fattori dell'incremento del 10%», concludendo che «l'importo imponibile dell'area è di euro 2.354.524,48 (oltre I.V.A. 22%) che una volta ivato si sostanzia in euro 2.872.519,87»;

con nota prot. n. CGRTS-0001345-P del 20 gennaio 2022 inviata al Comune di Tolentino, il Commissario straordinario, con riguardo alla decisione del Comune di delocalizzare le nuove scuole dalle originarie sedi, motivata nella delibera di consiglio comunale n. 39 del 2021 principalmente con l'impossibilità di raggiungere un adeguamento sismico degli edifici originari in quanto trattasi di edifici vincolati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha evidenziato come di recente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a cui è stato rivolto un quesito in merito ai livelli di sicurezza sismica per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, con parere deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 2021 - prot. n. 108/2021, si è così espresso: «pertanto, che, con riguardo agli edifici scolastici esistenti danneggiati dal sisma, sia possibile assicurare l'obiettivo dell'adeguamento sismico, imposto, come detto, dalla norma speciale contenuta nel citato art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, ma conseguendo, come previsto dalle norme tecniche, un valore di ÇE, rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, non inferiore a 0,80, vale a dire un adeguamento sismico all'80%.». Quanto sopra limitatamente ai casi per i quali le valutazioni sugli interventi da realizzare conducano a opere classificabili come interventi di tipo *c)*, di cui all'8.4.3 delle NTC 2018, così come precisato al punto C.8.4.3 della circolare n. 7 del 21 gennaio 2019». Ha concluso, dunque, invitando il Comune di Tolentino, alla luce del predetto parere, e tenuto conto che l'art. 14, comma 3.1, con riguardo agli edifici scolastici prevede che «detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile», ad aggiornare le risultanze istruttorie a suo tempo condotte e poste alla base della decisione di delocalizzazione, alla luce del suindicato parere;

il Comune di Tolentino, con nota acquisita agli atti al prot. n. CGRTS-0003324 del 9 febbraio 2022, corredata delle accettazioni, rilasciate dai rispettivi proprietari, dei corrispettivi delle cessioni delle aree su cui realizzare la nuova scuola Don Bosco, ha evidenziato, con riguardo alla scuola Bezzi, come l'edificio che ospitava la scuola materna «Maestre Pie Venerine», che il comune intende acquistare per ospitare la nuova scuola Bezzi, è stato compromesso dagli eventi simici, che ne hanno minato la stabilità strutturale per cui si rende necessaria la demolizione e ricostruzione, in linea con le indicazioni della Soprintendenza; nella nuova struttura da edificare è intenzione del comune ospitare la scuola Bezzi e due classi della scuola primaria Don Bosco. Inoltre, il comune evidenzia come nei periodi prossimi alle scosse telluriche, è emerso che la posizione della scuola Bezzi non garantisce una corretta via di fuga per i fruitori, in quanto incastonata in un complesso residenziale tipico del centro storico. Rammenta a tal riguardo il comune come a seguito degli eventi sismici le vie limitrofe alla scuola erano state tutte chiuse per pericolo di crollo degli edifici o di porzioni di essi, nonché scivolamenti di coppi o materiali sciolti provenienti dai cornicioni. La scelta di delocalizzare la scuola, precisa ancora il comune, è dovuta quindi, non solo al raggiungimento di un adeguamento sismico certo nella struttura nuova, ma anche di una sicurezza globale in termini di collegamento veicolare e pedonale, nonché di eventuali via di fuga in caso di emergenza. Conclude infine affermando che «La delocalizzazione rappresenta quindi un'alternativa adeguata a soddisfare tutti gli standard di sicurezza dettati dalla normativa e di adeguata fruibilità ed efficienza dell'attività scolastica». Con riguardo alla scuola Don Bosco, il comune ribadisce la volontà di realizzare, previa delocalizzazione, un nuovo edificio scolastico che presenti un grado di sicurezza pari a 1, restaurando e rifunzionalizzando l'edificio danneggiato ubicato in centro storico, creando all'interno attività, servizi turistici e sociali, a servizio della comunità, favorendo in tal modo lo sviluppo del turismo e una rivitalizzazione dell'intero centro storico. Precisa inoltre, sempre che con riguardo alla scuola Don Bosco, che «A seguito di un'ulteriore valutazione finalizzata al contenimento dell'impegno economico l'amministrazione comunale ha stabilito di procedere all'acquisizione di una minore volumetria e di minori corrispondenti aree», fermo restando le valutazioni dell'Agenzia delle entrate riportate nel relativo parere di congruità. La volumetria che il comune intende acquistare, dunque, si riduce da 24.640 mc a 23.211 mc. Per entrambi gli edifici scolastici, il comune effettua un raffronto costi/benefici, concludendo che «Il costo dell'adeguamento sismico, qualora fosse possibile ai sensi anche della nota inviata, sugli stabili esistenti sarebbe pari ad euro 11.319.274,55 per la Scuola Don Bosco, euro 4.102.000,00 (arrotondato per difetto) per la Scuola Bezzi; a tali cifre è da aggiungere l'intervento previsto nell'ordinanza 33 per la ristrutturazione delle «Maestre Pie Venerini» (importo stanziato euro 3.290.000,00 giusta nota della Regione Marche prot. n. 588533 del 20 giugno 2017), che a questo punto diventerebbe necessario, in quanto l'edificio è in una condizione di pericolo e pertanto deve obbligatoriamente essere ristrutturato. Il costo totale si attesterebbe quindi su un importo pari a euro 18.711.274,55», a fronte di una spesa, evidenzia il comune, pari a euro 10.437.296,90 nell'ipotesi di delocalizzazione (euro 7.800.000,00 più acquisto dell'area per euro 2.637.296,90 oneri di legge compresi e tenuto
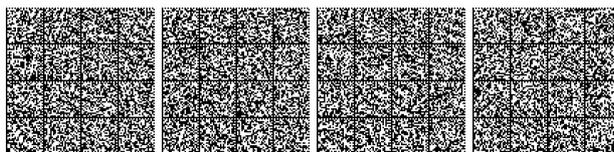
conto della minore volumetria da acquisire; importo area al netto degli oneri euro 2.217.811,00) per la nuova scuola Don Bosco, ed euro 4.199.000,00 (euro 3.000.000,00 più acquisto fabbricato per euro 1.199.000,00 oneri di legge compresi; importo fabbricato al netto degli oneri euro 1.100.000,00) per la nuova scuola Bezzi, sottratto l'importo per la scuola «Mestre Pie Venerini» (euro 3.290.000,00) non essendo necessario eseguire i relativi interventi di ristrutturazione;

il *sub* Commissario designato, con propria nota acquisita agli atti della struttura prot. n. CGRTS-0003499 del 9 febbraio 2022, ha ritenuto condivisibile quanto evidenziato dal Comune di Tolentino con riguardo alle motivazioni esposte a sostegno della necessità di delocalizzare le due scuole;

con nota a firma del Vescovo, acquisita agli atti in data 15 febbraio 2022 prot. n. CGRTS- 0001465, la Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia ha confermato la volontà di cedere al Comune di Tolentino l'edificio di proprietà denominato «*Ex* Scuola Maestre Pie Venerini», per l'importo così come stimato dall'Agenzia delle entrate, precisando altresì di rinunciare ai benefici attualmente previsti dall'ordinanza n. 61 del 2018 per gli immobili privati destinati a funzioni pubbliche, in ragione del fatto che il predetto immobile è stato espunto dall'elenco della ricostruzione pubblica in virtù dell'ordinanza n. 56 del 2018, il cui allegato 2 ha sostituito l'elenco allegato all'ordinanza n. 33 del 2017;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di approvare gli interventi di recupero delle strutture del Comune di Tolentino come da allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, integrati dagli importi previsionali di cui alla presente ordinanza per ulteriori euro 4.568.979,69;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Tolentino ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Tolentino la gestione diretta dell'intervento in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Ritenuto di fare salva la possibilità del Comune di Tolentino di comunicare l'adesione all'Accordo quadro previsto dall'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;
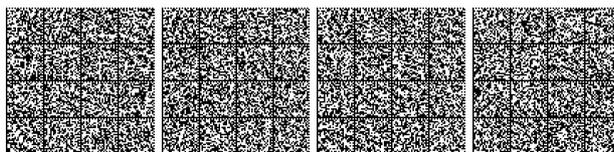
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogan-

do all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilità di derogare alle procedure ordinarie;

Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, che il contratto possa prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte;

Ritenuto necessario individuare modalità accelerate e semplificate di acquisizione dell'approvazione degli interventi che costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole e della sede comunale di Tolentino;

Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° luglio 2021 e del 9 febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e acquisiti gli atti e le valutazioni sopra richiamati relativi alla stima delle aree da acquisire;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di ricostruzione degli edifici comunali danneggiati dagli eventi sismici, meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) realizzazione di un nuovo plesso scolastico, come da decisione di delocalizzazione assunta dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021 in cui collocare la scuola Don Bosco, sita in origine in piazza Don G. Bosco n. 11, CUP: F21B19000660001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 7.500.000,00, modificato in aumento da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 7.800.000,00;

b) finanziamento dell'acquisizione dell'area su cui realizzare il plesso scolastico di cui alla lettera *a)*, individuata in Contrada Pace dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021, per un importo pari a euro 2.217.811,00 oltre oneri fiscali di legge, se dovuti in ragione dell'assoggettabilità o meno ad I.V.A. delle compravendite;

c) realizzazione di un nuovo plesso scolastico, come da decisione di delocalizzazione assunta dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021 in cui collocare la scuola Bezzi, sita in origine in Via G. Bezzi, CUP: F21B19000650001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 2.048.831,31, modificato in aumento da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 3.000.000,00;

d) finanziamento dell'acquisizione dell'area su cui realizzare il plesso scolastico di cui alla lettera *c)*, individuata in Via Filippo Corridoni n. 10, ove insiste un edificio danneggiato dal sisma (edificio *ex* «Maestre Pie Venerini») attualmente di proprietà della Curia vescovile, individuata dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021, nella misura di euro 1.100.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti;

e) restauro e ripristino della funzionalità del palazzo comunale, CUP: F25D18000140001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 7.493.529,00, e modificato in diminuzione da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 6.200.000,00.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub* Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Tolentino:

a) gli edifici scolastici danneggiati dal sisma sono qualificati come beni culturali ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e l'amministrazione ha ritenuto che non sono adeguabili sismicamente, con costi sostenibili, in classe d'uso IV ai sensi della disciplina delle «Norme tecniche per le costruzioni» (N.T.C. 2018) approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

b) gli eventi sismici del 2016 hanno danneggiato altresì gran parte dell'edificato residenziale limitrofo agli edifici scolastici, la cui ricostruzione richiede in gran parte interventi di demolizione e ricostruzione per cui l'amministrazione prevede tempi non brevi, nonché una limitazione dell'accesso sia pedonale che veicolare all'edificio scolastico dovuta alle installazioni di gru e mezzi di sollevamento dei vari cantieri. Tale situazione determina problemi di sicurezza in termini di collegamento veicolare e pedonale, nonché la necessità di realizzare eventuali via di fuga per eventuali emergenze;

c) le attività didattiche si svolgono attualmente in strutture ricavate all'interno di immobili in parte inagibili, temporaneamente messi in sicurezza, ma i cui spazi sono nell'insieme inidonei a consentire il pieno espletamento delle attività;

d) l'amministrazione comunale ritiene pertanto necessario ricostruire in siti diversi da quelli di origine le scuole Don G. Bosco e Bezzi con la massima celerità, al fine di realizzare nuovi edifici rispondenti agli standard di sicurezza sismica in classe d'uso IV ai sensi della disciplina delle «Norme tecniche per le costruzioni» (N.T.C. 2018) approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, assicurando sia un maggior risparmio energetico, sia la funzionalità didattica, ricreativa e socializzante come da decreto c.d. «della buona scuola», mediante una migliore distribuzione degli spazi per la didattica, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Il finanziamento dei costi per l'acquisto delle aree avviene ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 117 del 2021, articolo 5, nella misura ritenuta congrua a seguito dell'acquisizione delle valutazioni dell'Agenzia delle entrate e di quella illustrata nella relazione del *sub* Commissario.

4. Il finanziamento dell'acquisto dell'immobile e il successivo intervento di cui al comma 1, lettera *c)*, sono subordinati alla declaratoria negativa dell'interesse culturale relativo all'immobile nel suo complesso, ad eccezione eventualmente della sola facciata ovvero della porzione dell'edificio più antica, da parte del Ministero della cultura.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il *sub* Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale *sub* Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub* Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il *sub* Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Tolentino è individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Tolentino è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal *sub* Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub* Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub* Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo.

7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e può provvedere, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

9. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

11. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* Commissario.

12. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'approvazione degli interventi che costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

13. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, trova applicazione l'art. 3 rubricato «Premio di accelerazione e penale in caso di ritardo», dell'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021.

14. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Tolentino si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 2021 e 123 del 2021.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli

di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Tolentino, sentito il *sub* Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 20.317.811,00 che trovano copertura quanto ad euro 15.748.831,31 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 4.568.979,69, oltre oneri fiscali di legge per l'acquisto delle aree e del fabbricato se dovuti, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il *sub* Commissario autorizza il Comune di Tolentino all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il *sub* Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Tolentino.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 752

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A05323

ORDINANZA 20 maggio 2022.

Interventi nel Comune di Matelica. (Ordinanza speciale n. 34).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel S.O. n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 57, comma 2, con il quale è stata disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione

di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista le note prot. n. 13274 del 5-6 maggio 2021 e prot. n. 27358 del 10-11 agosto 2021 a firma del sindaco del Comune di Matelica (MC), con le quali è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Matelica e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al centro storico di Matelica, in larga parte tutelato dal codice dei BB.CC. n. 42 del 2004 e dotato di un elevato valore, oltre che culturale, anche sociale e simbolico. In particolare, allo stato, risultano le seguenti situazioni critiche:

risulta del tutto inagibile Palazzo Finaguerra, sede museale di esposizione dei reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale che in passato ospitava anche alcuni laboratori didattici destinati alle scuole, nonché uno dei depositi della Soprintendenza archeologica delle Marche destinato al primo restauro dei reperti rinvenuti nel territorio;

risulta del tutto inagibile l'Ex Convento dei Filippini, sede tra l'altro del Museo paleontologico;

risulta gravemente danneggiato il Palazzo comunale, che al momento non può ospitare al momento funzioni di rappresentanza né quelle istituzionali presenti prima del sisma (polizia locale, ufficio anagrafe, protezione civile, biblioteca storica, archivio, sala del consiglio comunale, sala del sindaco e degli assessori, sala del segretario, sedi di alcune società sportive locali);

b) i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle richiamate strutture, ivi comprese quelle storiche, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilità delle singole strutture, sia di un deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilità di danni irrimediabili a persone e cose;

c) l'inagibilità di tali strutture ostacola la viabilità nel centro storico, già intrinsecamente complessa per le ridotte dimensioni degli spazi urbani, per la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti vie pubbliche, nonché per la presenza di ponteggi e aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi cantieri privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione;

d) l'inagibilità delle menzionate strutture contribuisce inoltre ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca la riduzione del flusso turistico, incrementando la crisi delle attività economiche, già acutizzata dalla pandemia;

e) gli edifici lesionati dal sisma e oggetto della presente ordinanza posseggono quasi tutti un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1, con la conseguenza che il loro recupero, oltreché a ripristinare condizioni di agibilità e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori culturali, architettonici e artistici da essi posseduti;

f) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro e pienamente fruibile sia sotto l'aspetto sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare le attività culturali, commerciali e di servizi del centro storico;

g) la ricostruzione degli edifici del centro storico del Comune di Matelica riveste altresì carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per l'impatto che l'inagibilità di siffatte strutture esercita sulla qualità della vita dei cittadini, limitando la viabilità e ostacolando le attività imprenditoriali ed economiche, nonché per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle strutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura;

h) la riparazione dei danni della sede comunale risulta di estrema urgenza per ricollocarvi gli uffici di rappresentanza, mentre per le funzioni strategiche, stante
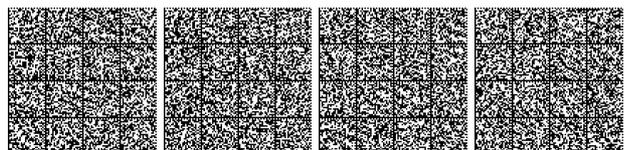
l'impossibilità dell'adeguamento sismico dell'edificio dichiarata dal progettista incaricato, si rende necessario realizzare un nuovo edificio, sismicamente adeguato, idoneo a ospitare il COC e gli uffici comunali essenziali e strategici;

Considerato altresì che l'amministrazione comunale intende trasferire le funzioni di protezione civile comunale, la sala operativa di emergenza, la sede gruppo comunale protezione civile, l'ufficio distaccato del sindaco e della segreteria, nonché le funzioni strategiche comunali, quali il settore servizi tecnici e i servizi demografici, che devono rimanere funzionanti in caso crisi da eventi calamitosi, in un edificio di nuova costruzione (C.O.C.) conforme alle norme tecniche delle costruzioni 2018, da realizzare in prossimità del centro storico;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture interessate procedendo:

1) al restauro di Palazzo Finaguerra e ripristino della sede museale dei reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale, dei relativi laboratori didattici e del deposito della Soprintendenza archeologica delle Marche;

2) al restauro dell'Ex Convento dei Filippini e ripristino della sede del Museo paleontologico;

3) al recupero del Palazzo comunale e ricollocazione al suo interno di alcune attività di rappresentanza;

4) alla realizzazione di un edificio di nuova costruzione (C.O.C.) conforme alle norme tecniche delle costruzioni 2018, in cui trasferire le funzioni strategiche sopra ricordate;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrono i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione e realizzazione delle sopracitate strutture nel Comune di Matelica;

Ritenuto pertanto di poter approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Matelica, come meglio dettagliati da Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che gli interventi oggetto della presente ordinanza trovano copertura finanziaria come segue:

1) intervento relativo a Palazzo Finaguerra (non finanziato con precedenti ordinanze): in base a una stima presuntiva elaborata dall'amministrazione comunale, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00;

2) intervento relativo all'Ex Convento dei Filippini (non finanziato con precedenti ordinanze): in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, per un importo complessivo di euro 800.000,00;

3) recupero del Palazzo comunale: intervento già finanziato per euro 2.150.000,00 nell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

4) realizzazione del nuovo C.O.C.: intervento già finanziato per euro 730.000,00 nell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 con riguardo al solo insediamento delle funzioni del C.O.C. e di protezione civile e non degli uffici tecnici ritenuti strategici dall'amministrazione comunale, cui si deve aggiungere l'ulteriore somma di euro 770.000,00 per la realizzazione di un edificio idoneo anche allo svolgimento delle ulteriori funzioni sopra individuate, per un importo complessivo di euro 1.500.000,00;

Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 6.450.000,00, di cui euro 2.880.000,00 a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e il restante sulla presente ordinanza, sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Matelica ha attestato di disporre di un settore servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di un'idonea capacità operativa, nonché della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, avendo gestito interventi di importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Matelica la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico

e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista la nota della Corte dei conti prot. n. SCCLA-0023699-Uscita-04/05/2022, protocollo CGRTS-0011237-A-04-05-2022, con cui sono stati formulati rilievi all'ordinanza n. 34 del 14 aprile 2022;

Vista la nota di riscontro ai predetti rilievi, prot. n. CGRTS-0012122-P-13/05/2022;

Vista l'ulteriore nota prot. n. CGRTS-0012508-P-18/05/2022 con cui, a seguito delle interlocuzioni medio tempore intervenute con la Corte dei conti, è stato comunicato l'impegno a ritirare la predetta ordinanza contestualmente alla riadozione di nuova ordinanza, adeguata ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, mantenendo lo stesso numero progressivo di adozione in ordine cronologico;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 maggio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ordine al ritiro della predetta ordinanza n. 34 del 14 aprile 2022 ed alla contestuale adozione della presente ordinanza;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici e delle strutture siti nel centro storico del Comune di Matelica danneggiati dagli eventi sismici, nonché di edificazione di strutture destinate a garantire la continuità delle funzioni amministrative essenziali in caso di eventuali ulteriori eventi calamitosi. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

1) restauro di Palazzo Finaguerra e ripristino della sede museale dei reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale, dei relativi laboratori didattici e del deposito della Soprintendenza archeologica delle Marche: intervento non finanziato con precedenti ordinanze e quantificato, in base a una stima presuntiva elaborata dall'amministrazione comunale, in complessivi a euro 2.000.000,00;

2) restauro dell'Ex Convento dei Filippini e ripristino della sede del Museo paleontologico: intervento non finanziato con precedenti ordinanze e quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, in complessivi a euro 800.000,00;

3) recupero del Palazzo comunale e ricollocazione in sede di talune attività di rappresentanza: intervento finanziato con ordinanza commissariale n. 109 del 2020 in complessivi euro 2.150.000,00;

4) realizzazione di un edificio di nuova costruzione (C.O.C.) conforme alle norme tecniche delle costruzioni 2018, in cui trasferire le funzioni strategiche sopra ricordate: intervento già finanziato per euro 730.000,00 nell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 con riguardo al solo insediamento delle funzioni del C.O.C. e di protezione civile e non agli uffici tecnici ritenuti strategici dall'amministrazione comunale. Alla predetta somma si deve aggiungere l'ulteriore somma di euro 770.000,00 per la realizzazione di un edificio idoneo anche allo svolgimento delle ulteriori funzioni sopra individuate, per una somma complessiva pari a euro 1.500.000,00.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Matelica:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente danneggiato il centro storico di Matelica, in larga parte tutelato dal codice dei beni culturali e del paesaggio n. 42 del 2004 e caratterizzato da un elevato valore, oltre che culturale, anche sociale e simbolico. In particolare, allo stato, risultano le seguenti situazioni critiche:

risulta del tutto inagibile Palazzo Finaguerra, sede museale di esposizione dei reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale che in passato ospitava anche alcuni laboratori didattici destinati alle scuole, nonché uno dei depositi della Soprintendenza archeologica delle Marche destinato al primo restauro dei reperti rinvenuti nel territorio;

risulta del tutto inagibile l'Ex Convento dei Filippini, sede tra l'altro del Museo paleontologico;

risulta gravemente danneggiato il Palazzo comunale, che al momento non può ospitare funzioni di rappresentanza né quelle istituzionali presenti prima del sisma (polizia locale, ufficio anagrafe, protezione civile, biblioteca storica, archivio, sala del consiglio comunale, sala del sindaco e degli assessori, sala del segretario, sedi di alcune società sportive locali);

b) i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente, progressivo ammaloramento delle richiamate strutture, ivi comprese quelle storiche, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilità delle singole strutture, sia di un deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilità di danni irrimediabili a persone e cose;

c) l'inagibilità di tali strutture ostacola la viabilità nel centro storico, già intrinsecamente complessa per le ridotte dimensioni degli spazi urbani, per la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti vie pubbliche, nonché per la presenza di ponteggi e aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi cantieri privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione;

d) l'inagibilità delle menzionate strutture contribuisce inoltre ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca la riduzione del flusso turistico, incrementando la crisi delle attività economiche, già acutizzata dalla pandemia;

e) gli edifici lesionati dal sisma e oggetto della presente ordinanza posseggono quasi tutti un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1, con la conseguenza che il loro recupero, oltreché a ripristinare condizioni di agibilità e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori culturali, architettonici e artistici da essi posseduti;

f) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro e pienamente fruibile sia sotto l'aspetto sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare le attività culturali, commerciali e di servizi del centro storico;

g) la ricostruzione degli edifici del centro storico del Comune di Matelica riveste altresì carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per l'impatto che l'inagibilità di siffatte strutture esercita sulla qualità della vita dei cittadini, limitando la viabilità e ostacolando le attività imprenditoriali ed economiche, nonché per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle strutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura;

h) l'amministrazione comunale ritiene necessario, per garantire la continuità delle funzioni amministrative essenziali in caso di eventuali ulteriori momenti emergenziali derivanti da eventi calamitosi, il trasferimento delle funzioni di protezione civile comunale, della sala operativa di emergenza, della sede gruppo comunale protezione civile, dell'ufficio distaccato del sindaco e della segreteria, nonché delle funzioni strategiche comunali, quali il settore servizi tecnici e i servizi demografici, in un edificio di nuova costruzione (C.O.C.) conforme alle norme tecniche delle costruzioni 2018, da realizzare in prossimità del centro storico.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione dell'unitarietà degli interventi, il Comune di Matelica è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Matelica è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un settore servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di un'idonea capacità operativa, nonché della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi con-

tratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

4. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

6. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

7. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

8. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

9. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

10. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

11. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

12. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Matelica, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 6.450.000,00, che trovano copertura quanto ad euro 2.880.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 3.570.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Matelica all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Matelica.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 20 maggio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1329

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A05324

ORDINANZA 20 maggio 2022.

Interventi di ricostruzione degli immobili del Comune di Fiastra. (Ordinanza speciale n. 35).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, in particolare i seguenti commi:

comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quinquies* è inserito il seguente:

"4-*sexies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2022 (…)"»;

comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2022" e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159

del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Dato atto che a seguito dell'approvazione del programma straordinario per la ricostruzione con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 2 agosto 2021 l'amministrazione comunale ha richiesto un primo stralcio dell'ordinanza speciale per interventi situati nelle frazioni di Campicino, Fiastra Capoluogo, San Lorenzo in Colpolina, Boccioni, San Lorenzo al Lago, oltre al ripristino della struttura ricettiva a servizio del campeggio San Lorenzo al Lago e alla sistemazione dell'area commerciale del capoluogo, pensata in due lotti, stralcio A per la realizzazione dell'edificio commerciale e stralcio B per le opere di urbanizzazione e sistemazione della piazza Dario Conti, alla realizzazione delle nuova palazzina degli uffici comunali del C.O.C. e delle funzioni socio-sanitarie, ed infine alla delocalizzazione del depuratore;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del comune e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno determinato l'inagibilità di porzioni significative di alcuni edifici del Comune di Fiastra (MC) e pertanto sono necessari e urgenti gli interventi meglio individuati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e specificamente:

1. interventi nella frazione di Campicino;
2. interventi nella frazione di Fiastra Capoluogo;
3. interventi nella frazione di San Lorenzo in Colpolina;
4. interventi nella frazione di Boccioni;
5. interventi nella frazione di San Lorenzo al Lago;
6. ripristino struttura ricettiva a servizio del campeggio San Lorenzo al Lago;
7. realizzazione area commerciale:

stralcio A - realizzazione edificio area commerciale;

stralcio B - urbanizzazione e sistemazione esterna area commerciale e ripristino piazza Dario Conti;

8. urbanizzazione e sistemazione esterna nuova palazzina uffici, sede C.O.C. e struttura socio-sanitaria;
9. delocalizzazione depuratore.

b) gli interventi di cui alla lettera *a)* risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

1. la ricostruzione del Comune di Fiastra è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati e, per la frazione di Campicino, anche edilizi privati, nonché della viabilità;

2. l'elevato grado di danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettività e la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della città;

3. i sottoservizi e la messa in sicurezza delle strade di accesso alle frazioni sono opere lineari prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione e fondamentali per la sicurezza dei veicoli che transitano sulle strade;

4. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunità, propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuità della ricostruzione;

5. il ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi comunali è considerato un intervento prioritario ed urgente per impedire il progressivo ammaloramento e consentire la piena funzionalità dei sottoservizi e in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi con il successivo rientro nelle abitazioni;

6. il ripristino delle opere è urgente per l'interazione della ricostruzione di tali opere con quelle private grazie alla creazione di spazi idonei ad allestire aree di cantiere, al ripristino di sottoservizi, nonché alla migliore organizzazione delle cantierizzazioni;

7. nella frazione di Campicino insistono tuttora alcuni edifici pericolanti che non sono stati posti in sicurezza con opere di puntellamento o di fasciature o di demolizioni. Il pericolo recato da questi fabbricati non permette l'accesso alla frazione con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati;

c) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in parte costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri e pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto del Comune di Fiastra;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici sopra indicati del Comune di Fiastra e meglio dettagliati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che l'intervento relativo alla realizzazione dell'area commerciale risulta inserito nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa pari a euro 1.050.000,00 poi rivalutato in aumento in euro 3.058.000,00, così che si rende necessaria l'integrazione del contributo originariamente stimato per euro 2.008.000,00;

Considerato che per i restanti interventi si rende altresì necessario stanziare i seguenti importi, stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Fiastra e la struttura del sub Commissario, come meglio illustrati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza:

1. sottoservizi nella frazione di Campicino, importo presunto stimato euro 785.000,00;

2. sottoservizi nella frazione di Fiastra capoluogo importo presunto stimato euro 825.000,00;

3. sottoservizi nella frazione di San Lorenzo in Colpolina importo presunto stimato euro 700.000,00;

4. sottoservizi nella frazione di Boccioni importo presunto stimato euro 705.500,00;

5. sottoservizi nella frazione di San Lorenzo al lago importo presunto stimato euro 2.190.000,00;

6. ripristino struttura nel campeggio in San Lorenzo al lago importo presunto stimato euro 1.050.000,00;

7. realizzazione area commerciale importo presunto stimato euro 3.058.000,00 di cui euro 1.050.000,00 già finanziati ai sensi dell'ordinanza n. 109/2020;

8. urbanizzazione e sistemazione esterna nuova palazzina uffici, importo presunto stimato euro 500.000,00;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 9.813.500,00, di cui euro 1.050.000,00 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 8.763.500,00 nella presente ordinanza sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Fiastra ha attestato di disporre di un organico costituito da un numero di cinque unità tecniche, e di aver portato a compimento nell'ultimo triennio appalti per un valore complessivo di circa 4.000.000,00 euro nonchè interventi analoghi a quelli di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Fiastra la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), di proporre al vice commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che la realizzazione dei sottoservizi e delle aree di cantiere in quanto propedeutica alla ricostruzione pubblica e privata, è di estrema urgenza ed è pertanto ne-

cessario prevedere modalità di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate in analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
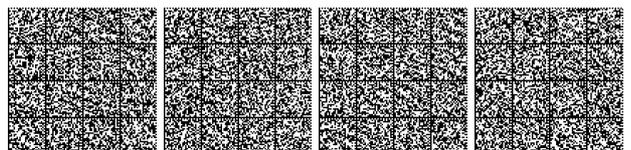
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici, delle strutture e delle infrastrutture viarie oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, in deroga agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 riconoscere la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come disciplinato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettività e della qualità ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;

Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere che il soggetto attuatore possa valutare la possibilità di procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Vista la «Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021, paragrafo 2;

Visto il protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, l'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorra specificarne la disciplina;

Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione di eventuali controversie e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Accertata con la direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista la nota della Corte dei conti prot. n. SCCLA-0023698-Uscita-04/05/2022, protocollo CGRTS-0011236-A-04-05-2022, con cui sono stati formulati rilievi all'ordinanza n. 35 del 14 aprile 2022;

Vista la nota di riscontro ai predetti rilievi, prot. n. CGRTS-0012123-P-13/05/2022;

Vista l'ulteriore nota prot. n. CGRTS-0012509-P-18/05/2022 con cui, a seguito delle interlocuzioni *medio tempore* intervenute con la Corte dei conti, è stato comunicato l'impegno a ritirare la predetta ordinanza contestualmente alla riadozione di nuova ordinanza, adeguata ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, mantenendo lo stesso numero progressivo di adozione in ordine cronologico;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 maggio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ordine al ritiro della predetta ordinanza n. 35 del 14 aprile 2022 ed alla contestuale adozione della presente ordinanza;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione del Comune di Fiastra, siti Fiastra e relative frazioni meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

1. sottoservizi nella frazione di Campicino, importo presunto stimato euro 785.000,00;

2. sottoservizi nella frazione di Fiastra capoluogo importo presunto stimato euro 825.000,00;

3. sottoservizi nella frazione di San Lorenzo in Colpolina importo presunto stimato euro 700.000,00;

4. sottoservizi nella frazione di Boccioni importo presunto stimato euro 705.500,00;

5. sottoservizi nella frazione di San Lorenzo al lago importo presunto stimato euro 2.190.000,00;

6. ripristino struttura nel campeggio in San Lorenzo al lago importo presunto stimato euro 1.050.000,00;

7. realizzazione area commerciale importo presunto stimato euro 3.058.000,00, già inserito nell'ordinanza n. 109 per euro 1.050.000,00;

8. urbanizzazione e sistemazione esterna nuova palazzina uffici, importo presunto stimato euro 500.000,00.

2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Fiastra e struttura sub commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi di cui in premessa come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Fiastra:

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
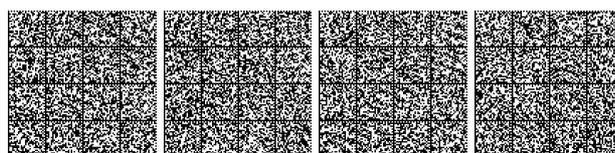
Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Fiastra è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Fiastra è considerata idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, pos-

sono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma 1 del presente articolo.

7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

9. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere, il soggetto attuatore, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può effettuare l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica.

10. Per gli interventi di ricostruzione conforme, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della «Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021, paragrafo 2. Analogamente, nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, l'ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, non è richiesto il previo nulla osta dell'ente parco, di cui all'art. 13 della legge n. 394 del 1991, né la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 397 del 1997 per gli interventi che ricadono nei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva «*Habitat*» 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

13. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

14. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli.

Art. 6.

Interventi su beni di proprietà-privata

1. Agli interventi necessari per consentire la rapida messa in sicurezza degli edifici privati pericolanti che nella frazione di Campicino ostacolano la ricostruzione e non permettono l'accesso alla frazione, si applica l'art. 7 dell'ordinanza n. 111 del 2021.

2. Per consentire la realizzazione di un anello nella frazione di Boccioni necessario a garantire il regolare flusso dei veicoli e dei mezzi adibiti alla ricostruzione, il soggetto attuatore provvede ai sensi dell'art. 5 del d.l.lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, al ripristino del tratto di strada già esistente, ivi compreso il tratto di strada vicinale e promuove, a tal fine, la costituzione del consorzio di cui al citato art. 5. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della progettazione e della realizzazione dei lavori, l'intervento unitario è finanziato e realizzato, in deroga al citato d.l.lgt 1446 del 1918 in applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica, secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 5, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che i privati proprietari del tratto vicinale aventi titolo al contributo prestino il loro consenso all'applicazione della procedura ivi indicata mediante un apposito accordo stipulato con il soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con espressa rinuncia a ogni indennizzo. Nell'accordo i privati proprietari prestano altresì il loro incondizionato consenso al progetto, per come sarà definito dal soggetto attuatore, ed assumono l'impegno di fornire, anche tramite professionisti di loro fiducia, puntuali indicazioni concernenti le parti del complesso unitario di loro proprietà, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che sarà stabilito del soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario.

Art. 7.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 8.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Fiastra, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 9.813.500,00 che trovano copertura quanto ad euro 1.050.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 8.763.500,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

1. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
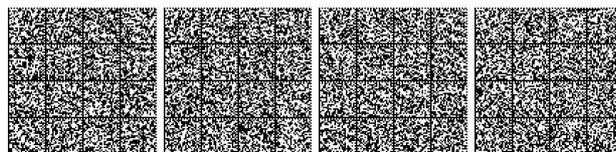
2. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Fiastra all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Fiastra.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

4. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

6. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 20 maggio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1330

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: http://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A05325

ORDINANZA 20 maggio 2022.

Interventi di ricostruzione nei comuni di Force, Rotella, Sant'Angelo in Pontano e disposizioni di modifica delle ordinanze speciali. (Ordinanza speciale n. 36).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 57, comma 2, con il quale è stata disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 2021 e n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle

necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto l'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari»;

Vista la nota prot. n. 3432 del 25 maggio 2021, del sindaco del Comune di Force, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;

Vista la nota prot. n. 2336 del 31 marzo 2022, del Sindaco del Comune di Rotella, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;

Vista la nota prot. n. del 1776 del 13 aprile 2022, del Comune di Sant'Angelo in Pontano, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dei comuni interessati e dalla Struttura del sub Commissario, come risultanti dalle relazioni del sub Commissario allegate alla presente ordinanza (allegato n. 1 - Relazione istruttoria Comune di Force, allegato n. 2 - Relazione istruttoria Comune di Rotella e allegato n. 3 - Relazione istruttoria Comune di Sant'Angelo in Pontano);

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) nel Comune di Force gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente danneggiato l'*ex* Chiesa di San Biagio, di proprietà comunale e di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004; il predetto edificio al momento del sisma non ricopriva funzioni sociali e di aggregazione, essendo destinata ad ospitare la sala convegni e concerti filarmonici, nonché la sede del museo del rame, con la conseguenza che:

la Chiesa in oggetto è stata dichiarata inagibile con scheda per il rilievo del danno ai beni culturali ID 2575 del 9 maggio 2017 e il Comune di Force è rimasto privo del suo principale centro aggregativo;

l'intervento di messa in sicurezza post sisma occupa attualmente all'incirca metà della carreggiata e pregiudica l'accesso alla zona sud di via del Monte, impedendo conseguentemente la viabilità nel centro storico, già critica per le ridotte dimensioni degli spazi urbani;

in particolare, la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza ostacola l'accesso dei mezzi necessari alla ricostruzione di diversi edifici privati contermini, anch'essi resi inagibili dal sisma del 2016, che necessitano di interventi per effettuare i quali l'unica via carrabile accessibile con automezzi e/o attrezzature per l'accantieramento è via del Monte;

b) nel Comune di Rotella gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al Cimitero di Castel di Croce, e precisamente:

il blocco ovest ha subito un fenomeno di cinematismo di ribaltamento, con una rotazione rigida, di 4 gradi, accompagnata da evidenti distacchi, con crolli del paramento esterno. Lo stato di danno impone la demolizione e fedele ricostruzione dell'intero blocco. Lo stato di stabilità precaria, rende necessaria la realizzazione di opere di fondazione profonda e consolidamento della scarpata;

il muro di cinta nord presenta un gravissimo stato di danno con perdita di coesione della tessitura muraria, che determinano un forte rischio di crolli e spanciamenti. Lo stato di danno rende necessario il consolidamento diffuso di tali tratti, con annessa realizzazione di nuove fondazioni che vadano a trasferire il carico della struttura in profondità, vista la presenza della scarpata caratterizzata da una scarsa precaria stabilità (lato nord);

il blocco nord est presenta un crollo parziale, con lesioni e disgregazione del paramento esterno. Il danneggiamento riscontrato ne impone un'opera di consolidamento generale, da effettuarsi mediante l'adozione di sottofondazioni (profonde nel lato di valle), il miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura (iniezioni e ristilatura armata della facciavista), la demolizione e ricostruzione del coperto;

il blocco sud presenta evidenti lesioni, in particolar modo dovute all'interazione strutturale fra i vari blocchi di loculi;

con scheda AeDES n. 003 del 17 marzo 2017, Id-Scheda 106488 con esito E-F, è stato effettuato il rilevamento del danno della camera mortuaria e del muro di cinta;

il comune ha comunicato di aver provveduto ad avviare la verifica di interesse culturale del cimitero, che allo stato è dunque sottoposto in via cautelare alle misure di tutela previste dal decreto legislativo 42 del 2004;

c) nel Comune di Sant'Angelo in Pontano gli eventi sismici hanno provocato gravi danni alle mura urbiche adiacenti alla Chiesa di San Nicola, che fungono anche da sostegno della viabilità di accesso alla piazza dove si trovano il complesso della chiesa in oggetto ed alcuni edifici di proprietà privata che risultano a loro volta danneggiati dagli eventi sismici e necessitano quindi di interventi per il ripristino delle condizioni di agibilità, con la conseguenza che:

le mura urbiche, di interesse storico-culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, sono attualmente lesionate gravemente, come evidenziato nella scheda Mibact di rilievo speditivo del danno (UCCR ID 980), e necessitano al più presto di un intervento di consolidamento statico;

è venuta a mancare la struttura di sostegno del percorso carrabile di accesso alla piazza e delle zone a verde («orti») adiacenti;

l'impedimento alla piena transitabilità del percorso viabile di accesso alla piazza antistante la Chiesa di San Nicola ostacola anche l'accesso ai pesanti mezzi d'opera che dovrebbero effettuare gli interventi di riparazione degli aggregati edilizi adiacenti alla Chiesa, oltre che il recupero della Chiesa medesima.

Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera *a)* risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

l'intervento di recupero della Chiesa di San Biagio si presenta urgente e non più procrastinabile al fine di recuperare un importante bene architettonico, rendendolo sicuro sotto l'aspetto sismico e quindi pienamente fruibile e restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare, le attività culturali e sociali del centro storico;

l'intervento in oggetto riveste altresì carattere di criticità per l'impatto che l'inagibilità dell'edificio e la presenza delle necessarie strutture provvisionali comportano sulla ricostruzione del centro abitato, limitando la viabilità e ostacolando l'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata degli edifici limitrofi;

risulta necessario coordinare l'intervento relativo alla Chiesa di San Biagio con quello, ad esso contiguo, relativo al palazzo municipale del Comune di Force, finanziato con O.C.S.R. n. 56, per il quale è già disponibile, alla data odierna, il progetto di livello definitivo, al fine di prevedere un'unica cantierizzazione e l'accorpamento della gestione relativa all'appalto e alla direzione lavori, per esigenze di accelerazione e semplificazione;

Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera *b)* risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

la già precaria condizione strutturale del cimitero è in via di aggravamento, con il conseguente pericolo di crolli e rischio per i visitatori, oltreché un ulteriore offesa alla memoria dei defunti e aggravio dei costi di riparazione;

la riparazione dei manufatti suindicati richiede il previo svuotamento del blocco ovest dai resti mortali e dai feretri al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi. Per tale motivo si prevede una preventiva fase di lavorazione riferita alla realizzazione di un nuovo blocco «d'appoggio» da sessanta loculi necessario ad accogliere la traslazione dei feretri occupanti il blocco ovest e da realizzarsi sull'area libera a ridosso del muro di cinta da consolidare;

solo successivamente alla realizzazione del blocco loculi «d'appoggio» sarà possibile avviare in contemporanea i lavori di traslazione delle salme verso il blocco loculi d'appoggio nonché i lavori necessari. Per quanto descritto, l'intervento si presenta come un appalto misto di lavori afferenti alla riparazione dei manufatti e servizi cimiteriali riferiti alle traslazioni dei feretri;

Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera *c)* risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

le mura urbiche costituiscono un bene architettonico sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e se ne rende pertanto necessario il recupero prima che le sue caratteristiche storiche e culturali vengano compromesse da eventuali crolli, che comporterebbero altresì il rischio di danni a persone e cose;

la struttura urbanistica della zona, a causa delle poche e anguste vie di accesso, alcune delle quali peraltro interessate da evidenti dissesti strutturali, impedisce il transito dei mezzi d'opera che dovrebbero consentire gli
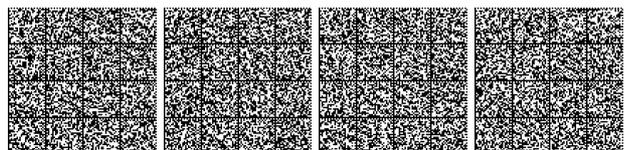
interventi su altri edifici danneggiati dal sisma, ostacolando la ricostruzione sia della Chiesa di San Nicola, sia degli edifici di proprietà privata siti nell'area;

le mura urbiche costituiscono l'unico percorso idoneo all'accesso al piazzale di San Nicola e alle vie limitrofe, e se ne rende dunque urgente la stabilizzazione per garantire la sicurezza al transito, quale intervento prodromico ai successivi interventi di recupero degli immobili esistenti;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti di criticità e urgenza per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi sopra indicati;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di cui sopra come meglio dettagliati dagli allegati n. 1, 2 e 3 alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione delle strutture e degli edifici di cui agli allegati n. 1, 2 e 3, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che l'intervento in Comune di Force non è stato finanziato con precedenti ordinanze e che, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, la spesa dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente a euro 900.000,00;

Considerato che l'intervento in Comune di Rotella è stato solo parzialmente finanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a 255.376,00 euro e che, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, la spesa dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente a euro 872.000,00;

Considerato che l'intervento in Comune di Sant'Angelo in Pontano non è stato finanziato con precedenti ordinanze e che, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del Sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, la spesa dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente a euro 2.450.000,00;

Considerato che, sulla base delle valutazioni di cui sopra, si rende dunque necessario stanziare l'importo di euro 900.000,00 per l'intervento in Comune di Force, euro 616.624,00 per l'intervento in Comune di Rotella, euro 2.450.000,00 per l'intervento in Comune di Sant'Angelo in Pontano, per un importo complessivo di euro 4.222.000,00, di cui euro 3.966.624 a valere sulla presente ordinanza;

Considerato che i Comuni di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano hanno dichiarato di disporre di un organico idoneo all'attuazione degli interventi, di un'idonea capacità operativa, nonché della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, avendo gestito interventi di importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Force, al Comune di Rotella e al Comune di Sant'Angelo in Pontano, ciascuno per quanto di competenza, la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possono essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi in oggetto;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto, con riguardo all'intervento relativo alla Chiesa di San Biagio in Comune di Force:

a) allo scopo di permettere il riallineamento della progettazione dell'intervento di recupero della chiesa a quello del palazzo comunale, di poter consentire, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento

da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) di consentire al soggetto attuatore l'affidamento dei lavori mediante procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

c) di consentire, quale ulteriore modalità di accelerazione e semplificazione, che l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti la direzione lavori e la sicurezza con riguardo all'intervento sulla Chiesa di San Biagio avvenga congiuntamente a quello relativo all'intervento sul palazzo comunale, di cui alla programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di consentire l'esecuzione congiunta dei lavori;

Ritenuto, con riguardo all'intervento relativo al Cimitero di Castel di Croce in Comune di Rotella:

a) di consentire quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) di consentire altresì di operare in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria, nei limiti di quanto necessario all'espletamento delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;

c) di consentire altresì l'occupazione temporanea di spazi in concessione ai privati ove funzionale agli interventi previsti;

Ritenuto, con riguardo all'intervento relativo alle mura urbiche del Comune di Sant'Angelo in Pontano:

a) di consentire quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) di consentire al soggetto attuatore l'affidamento dei lavori mediante procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

c) di consentire altresì l'occupazione temporanea di spazi di proprietà dei privati necessari ai fini dell'accantieramento;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto, limitatamente agli interventi in Comune di Force e Sant'Angelo in Pontano, di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 e limitatamente agli interventi in Comune di Force e di Sant'Angelo in Pontano, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto in esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Viste inoltre le ordinanze speciali n. 3 del 6 maggio 2021 recante «Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno»; n. 14 del 15 luglio 2021 recante «Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera»; n. 16 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita»; n. 23 del 13 agosto 2021 recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016»; n. 27 del 14 ottobre 2021 recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo» e n. 33 del 1° aprile 2022 recante «Interventi nel Comune di Tolentino»;

Vista la nota del RUP del Comune di Ascoli Piceno n. C_A462 - 0015780 del 22 febbraio 2022 con cui si richiede la valutazione di estensione dell'intervento di «Adeguamento Sismico della palestra scuola infanzia San Filippo» all'intero plesso scolastico, in quanto le analisi diagnostiche presenti nella relazione predisposta dal comune e dal tecnico incaricato hanno messo in evidenza che la tipologia costruttiva della scuola, annessa alla palestra, è la medesima e che il complesso scuola-palestra si configura come un aggregato strutturale caratterizzato da notevoli vulnerabilità;

Preso atto che il sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo, ha verificato, a seguito di una serie di sopralluoghi, che il compendio presenta le caratteristiche di un aggregato strutturale composto da due unità, la scuola e la palestra, e che le interazioni dinamiche nonché la condivisione di pilastri per il supporto dei carichi verticali ed orizzontali necessitano dell'estensione alla scuola dell'intervento di adeguamento sismico inizialmente previsto soltanto per la palestra;

Ritenuto, pertanto, necessario l'ampliamento dell'intervento al fine di avere una soglia di sicurezza accettabile ed omogenea per l'intero plesso scolastico;

Vista la stima di spesa effettuata dal soggetto attuatore, per l'intervento complessivo pari ad 2.190.000,00 euro;

Vista la comunicazione tramite e-mail del 13 aprile 2022 del sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo, che ha valutato plausibile l'importo stimato sulla base di indicatori parametrici dedotti nell'ambito della ricostruzione pubblica;

Ritenuto necessario procedere alla correzione di un errore materiale presente nella ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione Comune di Ussita», in quanto nella relazione istruttoria è riportato il valore di euro 5.124.640,00 per l'intervento «Realizzazione delle opere di urbanizzazione (sottoservizi e muri di sostegno) dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta». Tale valore risulta inesatto a causa di un errore di calcolo che non ha considerato, ai fini della spesa presunta, il totale indicato nella medesima relazione delle quantità di lavorazioni per la frazione Capoluogo-Fondovalle. Il valore corretto, rideterminato in ragione delle quantità già presenti nella relazione istruttoria dell'ordinanza speciale, è pari ad euro 8.260.240,00, come comunicato tramite e-mail del 13 aprile 2022 dal sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo;

Considerato che l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, relativa agli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso, fa riferimento a zone a rischio PAI rilevante P3 - P4 e che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza speciale è stata emanata l'ordinanza n. 119 dell'8 settembre 2021 di riorganizzazione della «Disciplina degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici», che prevede un nuovo vincolo per la ricostruzione privata ricadente in ambiti PAI P3 - P4;

Ritenuto opportuno prevedere l'ammissibilità degli interventi di ricostruzione pubblica e privata qualora sia stata approvata la progettazione di fattibilità tecnico economica della mitigazione del rischio idraulico, consentendo in tal modo un più rapido svincolo di parti di territorio in ragione dell'urgenza degli interventi, come richiesto dal sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo;

Considerato che l'Arma dei carabinieri ha comunicato l'esigenza di razionalizzare le occupazioni dello Stato presenti nel Comune di Montemonaco (AP), allocando presso la Caserma forestale oggetto di intervento dell'ordinanza n. 27 del 14 ottobre 2021 anche i Carabinieri territoriali analogamente a quanto già previsto per le cinque Caserme di Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina e Serravalle di Chienti; gli accorpamenti sono stati già previsti dal protocollo di intesa del 20 dicembre 2017 sottoscritto tra l'Arma dei carabinieri, l'Agenzia del demanio e l'allora Commissario straordinario;

Ritenuto che l'Agenzia del demanio ha stimato per il predetto intervento un costo pari a euro 3.300.597,55;

Dato atto che il sub Commissario ing. Gianluca Loffredo ha valutato plausibile l'importo stimato sulla base di indicatori parametrici dedotti nell'ambito della ricostruzione pubblica relativa a interventi similari;

Considerato che in tale ipotesi l'importo complessivo di euro 3.300.597,55 risulta già finanziato dall'ordinanza speciale n. 27 del 2021 per euro 1.028.496,78, mentre per la restante parte viene finanziato per il 50% dall'Agenzia del demanio e dalla struttura del Commissario, per un importo pro quota pari ad euro 1.136.050,38;

Ritenuto pertanto di modificare l'intervento relativo alla Caserma di Montemonaco di cui all'ordinanza n. 27 del 2021;
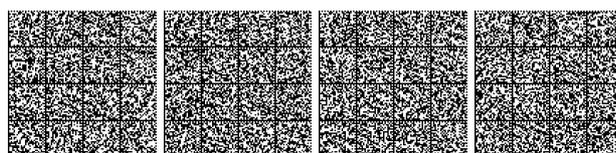
Dato atto che la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di controllo preventivo, con nota acquisita agli atti al prot. n. CGRTS-0006602 del 16 marzo 2022, con riguardo all'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022 recante interventi nel Comune di Tolentino, ha evidenziato la necessità, in merito alla formulazione dell'art. 5, comma 3, dell'ordinanza in parola, di chiarire le motivazioni della estensione dell'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso indipendentemente dall'importo posto a base di gara;

Dato atto che con nota prot. n. CGRTS-0007881-P del 28 marzo 2022 sono stati forniti alla Corte dei conti i chiarimenti alle osservazioni formulate con riguardo alle ordinanze speciali n. 33 del 2021 e contestualmente è stato comunicato che nella prima Cabina di coordinamento utile si sarebbe provveduto a espungere dall'ordinanza speciale in parola il comma 3, dell'art. 5;

Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista la nota della Corte dei conti prot. n. SCCLA-0023693-Uscita-04/05/2022, protocollo CGRTS-0011235-A-04-05-2022, con cui sono stati formulati rilievi all'ordinanza n. 36 del 14 aprile 2022;

Vista la nota di riscontro ai predetti rilievi, prot. n. CGRTS-0012124-P-13/05/2022;

Vista l'ulteriore nota prot. n. CGRTS-0012510-P-18/05/2022 con cui, a seguito delle interlocuzioni medio tempore intervenute con la Corte dei conti, è stato comunicato l'impegno a ritirare la predetta ordinanza contestualmente alla riadozione di nuova ordinanza, adeguata ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, mantenendo lo stesso numero progressivo di adozione in ordine cronologico;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 maggio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ordine al ritiro della predetta ordinanza n. 36 del 14 aprile 2022 ed alla contestuale adozione della presente ordinanza;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza in Comune di Force

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento di recupero della Chiesa di San Biagio sita nel centro storico del Comune di Force, gravemente danneggiata dagli eventi sismici e attualmente inagibile. Il suddetto intervento è meglio descritto nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'intervento, non finanziato con precedenti ordinanze, è quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi euro 900.000,00.

3. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Force:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente danneggiato l'*ex* Chiesa di San Biagio, di proprietà comunale, di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la quale al momento del sisma non assolveva funzioni sociali e di aggregazione, essendo destinata ad ospitare la sala convegni e concerti filarmonici, nonché la sede del museo del rame;

b) la chiesa in oggetto è stata dichiarata inagibile come da scheda per il rilievo del danno ai beni culturali ID 2575 del 9 maggio 2017, così che il Comune di Force è attualmente privo del suo principale centro aggregativo;

c) si rende necessario recuperare un importante bene architettonico, rendendolo sicuro sotto l'aspetto sismico e quindi pienamente fruibile, restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare le attività culturali e sociali del centro storico;

d) l'intervento di messa in sicurezza post sisma, inoltre, occupa attualmente all'incirca metà della carreggiata e pregiudica l'accesso alla zona sud di via del Monte, impedendo conseguentemente la viabilità nel centro storico, già intrinsecamente critica per le ridotte dimensioni degli spazi urbani;

e) la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza ostacola l'accesso dei mezzi necessari alla ricostruzione di diversi edifici privati contermini, anch'essi resi inagibili dal sisma del 2016, che necessitano di interventi per effettuare i quali l'unica via carrabile accessibile con automezzi e/o attrezzature per l'accantieramento è rappresentata da via del Monte;

f) le opere provvisionali rese necessarie dall'inagibilità della chiesa ostacolano la ricostruzione del centro abitato, limitando la viabilità e impedendo l'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata degli edifici limitrofi;

g) risulta necessario coordinare l'intervento relativo alla Chiesa di San Biagio con quello, ad esso contiguo, relativo al palazzo municipale del Comune di Force, finanziato con O.C.S.R. n. 56, per il quale è già disponibile, alla data odierna, il progetto di livello definitivo, così che si rende necessario prevedere un'unica cantierizzazione, nonché l'accorpamento della gestione relativa all'appalto e alla direzione lavori, con l'obiettivo di accelerare e semplificare i due interventi.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate
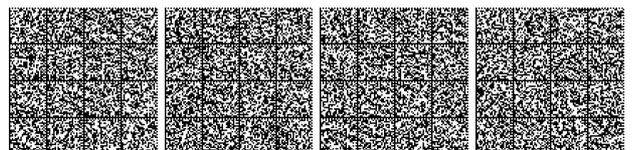
le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza in Comune di Rotella

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento di recupero del Cimitero di Castel di Croce in Comune di Rotella, gravemente danneggiato dagli eventi sismici e meglio descritto nell'allegato n. 2 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'intervento, parzialmente finanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a 255.376,00 euro, è stato in seguito quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi euro 872.000,00.

3. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Rotella:

a) la già precaria condizione strutturale rischia di aggravarsi con pericolo di crolli e conseguente rischio per i visitatori, nonché di ulteriore offesa alla memoria dei defunti e aggravio dei costi di riparazione;

b) la riparazione dei manufatti suindicati impone lo svuotamento del blocco ovest dai resti mortali e feretri al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi;

c) per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b)* si rende necessaria la preventiva realizzazione di un nuovo blocco «d'appoggio» da sessanta loculi, per accogliere la traslazione dei feretri occupanti il blocco ovest, da realizzarsi sull'area libera a ridosso del muro di cinta da consolidare.

Art. 3.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza in Comune di Sant'Angelo in Pontano

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento di recupero delle mura urbiche del Comune di Sant'Angelo in Pontano, gravemente danneggiato dagli eventi sismici e meglio descritto nell'allegato n. 3 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'intervento, non finanziato con precedenti ordinanze, è quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi euro 2.450.000,00;

3. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Sant'Angelo in Pontano:

a) le mura urbiche costituiscono bene architettonico dotato di interesse storico-culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e un intervento di consolidamento statico costituisce pertanto una doverosa misura di tutela ai sensi della normativa vigente, oltre che una necessaria precauzione al fine di evitare crolli che provocherebbero danni a persone e cose;

b) l'instabilità della struttura di sostegno del percorso carrabile di accesso alla piazza e delle zone a verde («orti») adiacenti rende poco sicuro il transito;

c) le mura urbiche adiacenti alla Chiesa di San Nicola fungono anche da sostegno della viabilità di accesso alla piazza dove si trovano il complesso della predetta chiesa ed alcuni edifici di proprietà privata che risultano a loro volta danneggiati dagli eventi sismici e necessitano di interventi di ripristino delle condizioni di agibilità, i quali non possono essere avviati a causa dell'impedimento alla piena transitabilità del percorso viabile di accesso alla piazza antistante la Chiesa di San Nicola.

Art. 4.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 8 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 5.

Individuazione dei soggetti attuatori

1. I Comuni di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano sono individuati quale soggetti attuatori per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, i suddetti comuni sono considerati idonei ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto hanno attestato di disporre di un ufficio tecnico dotato di adeguato organico tecnico e di un'idonea ca-

pacità operativa, nonché della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tali da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.
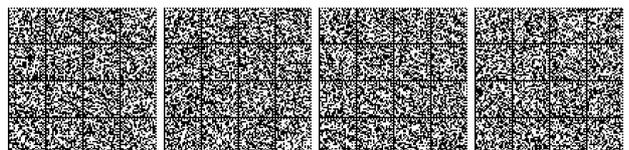
3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori può operare una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 7.

Modalità di esecuzione degli interventi.
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le modalità semplificate di cui ai successivi commi e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori.

2. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Force, al soggetto attuatore:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti alla direzione lavori e la sicurezza relativo all'intervento sulla Chiesa di San Biagio è consentito l'accorpamento con le rispettive attività relative all'intervento sul palazzo comunale, di cui alla programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di consentire l'esecuzione congiunta dei lavori.

3. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Rotella, al soggetto attuatore:

a) è consentito, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) è consentito operare in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria, nei limiti di quanto necessario all'espletamento delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;

c) è consentita altresì l'occupazione temporanea di spazi in concessione ai privati.

4. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Sant'Angelo in Pontano, al soggetto attuatore:

a) è consentito, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) di consentire altresì l'occupazione temporanea di spazi di proprietà dei privati necessari ai fini dell'accantieramento;

5. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

6. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

7. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

8. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.

9. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

10. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

11. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

12. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

14. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

Art. 8.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per ogni comune è istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 9.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. I soggetti attuatori, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 10.

Modifiche alle ordinanze speciali

1. All'ordinanza speciale n. 3 del 6 maggio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno:

a) il numero 9, del comma 1, dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «9) Palestra e scuola materna San Filippo, stima previsionale euro 2.190.000,00»;

b) all'art. 8 «Disposizioni finanziarie», il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 38.140.000,00; i predetti oneri trovano copertura quanto ad euro 27.998.800,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, di importo stimato complessivamente in euro 10.141.200,00, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.».

2. All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita:

a) a rettifica dell'errore materiale, al tredicesimo considerato (pag. 11) e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, la cifra 5.124.640,00 è sostituita dalla cifra «8.260.240,00»;

b) all'art. 12 «Disposizioni finanziarie», comma 1, le cifre 20.013.366,90, 9.559.640,00 e o 15.864.359,44, sono sostituite rispettivamente con «23.148.966,89», «12.695.240» e «18.999.959,44».

3. All'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, relativa agli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso, all'art. 6, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: «19-*bis*. Al fine di accelerare la ricostruzione nelle zone a rischio PAI rilevante P3 - P4 di cui alla presente ordinanza, gli interventi di ricostruzione sono ammissibili ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l'approvazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, delle opere di mitigazione del rischio e purché siano stati acquisiti tutti i pareri di competenza e in particolare quelli necessari alla mitigazione del rischio idraulico.».

4. All'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, relativa agli interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio:

a) all'art. 1, comma 2, il punto 20) è sostituito dal seguente: «20) Manutenzione Straordinaria e ampliamento Caserma dei Carabinieri di Montemonaco (AP), importo euro 3.300.597,55 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 930.000,00 (ID ordinanza 935), di cui euro 1.136.050,38 finanziati dall'Agenzia del demanio.»;

b) all'art. 7 «Disposizioni finanziarie», comma 1, le cifre 100.255.745,35, 57.859.621,04 e 1.380.528,77 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «102.527.846,12», «60.131.721,84» e «2.516.579,15», e dopo le parole «che presenta la necessaria disponibilità;» sono aggiunte le seguenti «quanto a euro 1.136.050,38, sono a carico dell'Agenzia del demanio;».

5. All'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, relativa agli interventi nel Comune di Tolentino, il primo Ritenuto di pagina 17 e il comma 3, dell'art. 5, sono espunti.
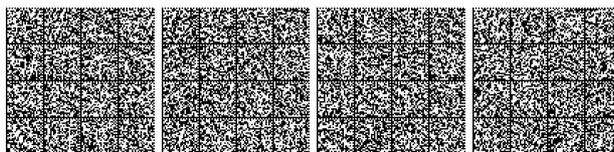
Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 17.972.837,55 che trovano copertura: quanto ad euro 255.376,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto a euro 200.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza speciale n. 3 del 2021, quanto a euro 5.124.640,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza speciale n. 16 del 2021, e quanto a euro 1.028.496,78 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza speciale n. 27 del 2021; quanto ad euro 10.228.274,39 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati agli articoli 1, 2, 3 e 10 comma 1, lettera *a)*, comma 2, lettera *a)* e comma 4, lettera *a)*, relativamente agli incrementi finanziari per interventi previsti in ordinanze speciali già approvate; quanto a euro 1.136.050,39 a carico dell'Agenzia del demanio.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli riportati rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 20 maggio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1332

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

22A05326
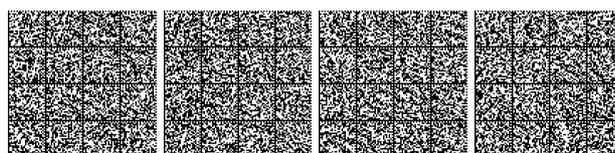
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Fortasint», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 619/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 700/2005 del 22 dicembre 2005 di «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortasint»», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2006;

Vista la domanda presentata in data 19 novembre 2021, con la quale la società Konpharma S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Fortasint» (formoterolo);

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 124/2022 del 9 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2022, di autorizzazione al trasferimento di titolarità

dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fortasint» dalla società Konpharma S.r.l. alla società SF Group;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta straordinaria del 25 febbraio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 20-22 aprile 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale FORTASINT (formoterolo) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule - A.I.C. n. 036213015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,03;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,50;

nota AIFA: 99 limitatamente all'impiego come terapia di mantenimento nella BPCO;

«12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule - A.I.C. n. 036213015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,75

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,59;

nota AIFA: 99 limitatamente all'impiego come terapia di mantenimento nella BPCO.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fortasint» (formoterolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05327

DETERMINA 5 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Idelvion», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 620/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il nuovo regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1008/2016 del 22 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195, del 22 agosto 2016;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società CSL Behring GMBH in data 4 novembre 2020 per una rinegoziazione del medicinale «Idelvion» (Fattore IX di coagulazione del sangue) - procedura EMEA/H/C/3955;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2021 con la quale la società CSL Behring GMBH, titolare della A.I.C. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Idelvion» (Fattore IX di coagulazione del sangue);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12/17-18 e 19 maggio 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IDELVION (Fattore IX di coagulazione del sangue) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento e profilassi del sanguinamento nei pazienti con emofilia B (carenza congenita di fattore *IX)*.

Confezioni:

«250 UI» polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 044891012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 550,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 907,72;

«500 UI» polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 044891024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.100,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.815,44;

«1000 UI» polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 044891036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.200,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.630,88;

«2000 UI» polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 044891048/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.261,76.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Idelvion» (Fattore IX di coagulazione del sangue) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica vendibile al pubblico su prescrizione dei centri emofilia (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05328

DETERMINA 5 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Zaltrap», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 621/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il nuovo regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 518 del 27 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 138 del 14 giugno 2013, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2021 con la quale la società Sanofi S.r.l. in qualità di rappresentante locale sul territorio nazionale per la società Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Zaltrap» (aflibercept);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1-3 dicembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-24 febbraio 2022 e 20-22 aprile 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZALTRAP (aflibercept) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Zaltrap» in combinazione con chemioterapia a base di irinotecan/5-fluorouracile/acido folinico (FOLFIRI) è indicato nei pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (MCRC) resistente o in progressione dopo un regime contenente oxaliplatino.

Confezioni:

«25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flacone vetro 100 mg/4 ml» 1 flacone - A.I.C. n. 042689012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 420,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 693,17;

«25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flacone vetro 200 mg/8 ml» 1 flacone - A.I.C. n. 042689036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 840,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.386,34.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Chiusura del registro di monitoraggio dell'AIFA e di tutti gli accordi di condivisione del rischio (MEA) ivi inclusi per i nuovi pazienti. La gestione dei pazienti in trattamento con il medicinale in oggetto sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento nelle modalità definite nella scheda del registro, fino alla chiusura del trattamento. Questa procedura garantisce da una parte il paziente che vede assicurato il diritto alla cura, così come definita all'avvio del trattamento, dall'altra garantisce il Servizio sanitario nazionale nella programmazione delle cure nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio e controllo della spesa. Pertanto, laddove erano previsti accordi di rimborsabilità condizionata l'accordo negoziale originario dovrà essere applicato fino all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura del MEA e/o registro.

Il prezzo di rimborso (comunque editabile in piattaforma) sarà aggiornato alle condizioni stabilite dal nuovo accordo, a partire dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
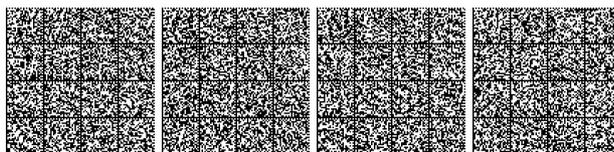
Ai pazienti già in trattamento si continuano ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zaltrap» (aflibercept) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05329

DETERMINA 5 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Ossigeno Linde Medicale», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 627/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 2876/2009 del 18 dicembre 2009 di «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Ossigeno Linde Medicale"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2010, relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 039133083, 039133311, 039133309, 039133095, 039133323, 039133107, 039133677, 039133335, 039133044, 039133057, 039133285, 039133069, 039133273, 039133279 e 039133071;

Vista la determina AIFA n. 632/2016 del 30 marzo 2016 di «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Ossigeno Linde Medicale"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2016, relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 039133350, 039133362, 039133398 e 039133386;

Vista la determina AIFA n. 636/2017 del 12 giugno 2017 di «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Ossigeno Linde Medicale"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 17 luglio 2017, relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 039133513, 039133525, 039133537 e 039133549;

Vista la determina AIFA n. 123/2020 del 17 febbraio 2020 di «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Ossigeno Linde Medicale"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 7 marzo 2020, relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 039133677;

Vista la domanda presentata in data 14 aprile 2022, con la quale la società Linde medicale S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Ossigeno Linde Medicale» (ossigeno);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 14 e 18-20 luglio 2022;

Vista la delibera n. 35 del 28 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale OSSIGENO LINDE MEDICALE (ossigeno) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri - A.I.C. n. 039133083 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 27,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 42,54;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 20 litri - A.I.C. n. 039133311 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 27,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 42,54;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 27 litri - A.I.C. n. 039133095 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 33,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,55;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 27 litri - A.I.C. n. 039133323 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 33,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,55;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 30 litri - A.I.C. n. 039133107 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 37,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 58,39;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 litri - A.I.C. n. 039133335 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 37,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):euro 58,39;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola pin-index da 5 litri - A.I.C. n. 039133677 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 5 litri - A.I.C. n. 039133350 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45;
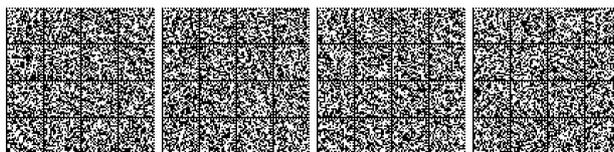
«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri - A.I.C. n. 039133044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5 litri - A.I.C. n. 039133273 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 5 litri - A.I.C. n. 039133386 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,45;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice erogatrice da 7 litri - A.I.C. n. 039133285 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 18,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri - A.I.C. n. 039133057 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 18,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 7 litri - A.I.C. n. 039133513 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 18,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 7 litri - A.I.C. n. 039133525 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 18,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,32;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri - A.I.C. n. 039133069 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 20,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,19;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 10 litri - A.I.C. n. 039133297 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 20,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,19;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 10 litri - A.I.C. n. 039133362 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 20,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,19;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 10 litri - A.I.C. n. 039133398 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 20,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,19;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri - A.I.C. n. 039133071 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 25,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 14 litri - A.I.C. n. 039133309 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 25,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 14 litri - A.I.C. n. 039133537 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 25,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 14 litri - A.I.C. n. 039133549 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 25,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,98;

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossigeno Linde Medicale» (ossigeno) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
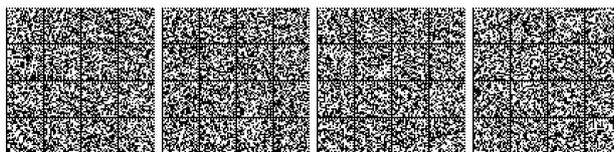
Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05330

DETERMINA 12 settembre 2022.

Aggiornamento della Nota AIFA 95 di cui alla determina AIFA n. DG/439/2021 del 21 aprile 2022. (Determina n. DG/384/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 recante «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, Serie generale, n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 recante «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2007, supplemento ordinario n. 6;

Vista la determina AIFA n. 439/2021 del 21 aprile 2022 di «Modifica della Nota AIFA 95 di cui alla determina AIFA n. 699/2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 98 del 24 aprile 2022;

Considerato il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella sua seduta del 2-4 maggio 2022, con cui si è ritenuto di inserire il principio attivo tirbanibulina in Nota 95;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra, all'aggiornamento della Nota 95 tramite la modifica del relativo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della determina AIFA n. 439/2021 del 21 aprile 2022;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento Nota 95

L'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce il testo dell'allegato alla determina AIFA n. 439/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 24 aprile 2022;

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2022

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Nota 95

Farmaci per:	La prescrizione a carico del SSN dei farmaci topici per la cheratosi attinica è limitata ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero ≥ 6.
▪ la cheratosi attinica: - diclofenac 3% in ialuronato di sodio - 5-Fluorouracile/Acido salicilico ▪ la cheratosi attinica non ipercheratosica non ipertrofica: - Imiquimod crema 3,75% - 5-Fluorouracile 4% - tirbanibulina10 mg/g unguento	Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto: - Diclofenac 3% in ialuronato di sodio# - 5-Fluorouracile/Acido salicilico§ - Imiquimod 3,75% - 5 - Fluorouracile 4% - tirbanibulina10 mg/g unguento* Per localizzazioni al tronco e/o alle estremità: - Diclofenac 3% in ialuronato di sodio# # non devono essere applicati più di 8 g al giorno § esclusivamente per lesioni di grado I/II localizzate al viso e/o cuoio capelluto calvo * esclusivamente per lesioni con Olsen di grado 1 del viso o del cuoio capelluto. La scelta di iniziare un trattamento farmacologico in alternativa ad un trattamento fisico (crioterapia e curettage) dovrà tener conto della possibilità di una corretta somministrazione e gestione degli eventi avversi. I Pazienti per ogni trattamento scelto dovranno essere edotti dei benefici e dei rischi.

Premessa.

Le cheratosi attiniche (AK) si presentano clinicamente come piccole macchie, papule o placche desquamanti ed eritematose in aree di cute foto-danneggiata.

Le lesioni possono essere uniche e ben definite o multiple. Le aree fotoesposte (viso, dorso delle mani, tronco, e soprattutto cuoio capelluto dei soggetti calvi) sono le più interessate. L'incidenza è in aumento in relazione sia all'allungamento della vita sia alle abitudini che portano a una maggiore esposizione solare.

La diagnosi è in genere clinica e raramente viene eseguito un esame istologico. Gli studi sulla prevalenza riportano dati non omogenei con una variabilità tra 1,4% e 59%, dovuta in parte alle differenze relative alle aree geografiche e alle popolazioni in studio, e in parte alle differenti modalità di valutazione e di conta delle lesioni. Le AK sono considerate forme iniziali di carcinomi squamo-cellulari (SCC), espressione di un processo di carcinogenesi in più fasi.

Le lesioni se non trattate possono rimanere stabili per un certo periodo, e in una percentuale che varia dallo 0,5% al 20% progredire verso un SCC, o, in casi sporadici, regredire.

Non esistono criteri certi che consentano di identificare le lesioni che avranno maggiore probabilità di progredire verso un SCC.

Nei soggetti con lesioni multiple l'incidenza di SCC è significativamente aumentata (da 8 a 11 volte più frequente nei soggetti con più di 10 lesioni). L'esame istologico di lesioni clinicamente diagnosticate come cheratosi attinica può evidenziare un SCC in circa il 10-15% dei casi. Sebbene il rischio di evoluzione verso un SCC sia relativamente basso per ogni singola manifestazione di AK, gli studi istologici dimostrano che il 60-80% dei SCC origina da una AK. Di conseguenza il trattamento precoce della cheratosi attinica è considerato importante dalla letteratura dermatologica. Le lesioni derivano dall'accumulo dei danni indotti dagli UV (infiammazione, alterazioni del ciclo cellulare, mutagenesi, alterazioni della capacità di riparo del DNA, immunosoppressione locale) e insorgono su aree foto-danneggiate, concetto definito come «campo di cancerizzazione» (*field cancerization*), cioè di un'area di epidermide caratterizzata dalla presenza di lesioni pre neoplastiche dovute a unità clonali di cellule con alterazioni geniche, indotte dall'esposizione a carcinogeni.

La definizione del campo di cancerizzazione ha stimolato lo sviluppo di terapie mediche per la cheratosi attinica basate sul trattamento sia delle aree lesionali sia di quelle peri lesionali apparentemente sane, con l'obbiettivo di eliminare la lesione e di arrestare la progressione del processo di cancerizzazione e prevenire possibili recidive.

I trattamenti disponibili.

Diclofenac 3% in ialuronato di sodio

(applicazione: 2 volte al giorno per 60-90 giorni)

Il diclofenac è un inibitore non specifico della ciclo-ossigenasi 2 (COX2). L'over-espressione della COX2, riscontrata nei carcinomi cutanei, è indice della reazione infiammatoria indotta dalla cronica esposizione agli UV e porta alla generazione di metaboliti dell'acido arachidonico capaci di alterare il ciclo cellulare.

Una metanalisi di 3 studi verso placebo mostra che la risoluzione completa delle lesioni si osserva in circa il 40% dei casi, esattamente nel 30% dei pazienti trattati per 3 mesi e nel 40% dei trattati per 6 mesi in un'analisi per protocol. I risultati positivi raddoppiano se si considerano

anche le risposte parziali. Non sono riportate differenze nella risposta in relazione all'area trattata. Gli studi comparativi presenti in letteratura sono condotti versus terapia fotodinamica (MAL PDT) e 5% 5-FU. In ambedue gli studi il diclofenac/HA è risultato meno efficace anche se meglio tollerato.

Eventi avversi

La tollerabilità è buona anche dopo trattamento di aree ampie e gli effetti collaterali sono lievi e principalmente legati a una modica irritazione nel sito di applicazione. Sono descritti rari casi di dermatiti da contatto o di fotodermatiti. L'uso dovrebbe essere escluso in pazienti con sensibilità ai FANS ed effettuato sotto costante sorveglianza nei pazienti con storia di sanguinamento gastrointestinale.

5-Fluorouracile/Acido salicilico (5-FU/SA)

(applicazione: una volta al giorno sulle cheratosi attiniche finché le lesioni non sono completamente guarite o fino a un massimo di 12 settimane. Se si verificano effetti indesiderati gravi, ridurre la frequenza di applicazione del medicinale a 3 volte a settimana, finché gli effetti indesiderati non migliorano. I dati disponibili indicano la possibilità di trattare fino a dieci lesioni contemporaneamente. L'area totale di pelle trattata con Actikerall non deve eccedere 25 cm^2)

Il principio attivo fluorouracile è un citostatico con effetto antimetabolita. Avendo una struttura simile a quella della timina (5-metiluracile) presente negli acidi nucleici, il fluorouracile previene la formazione e l'utilizzo della timina stessa, inibendo in tal modo la sintesi del DNA e dell'RNA e determinando così l'inibizione della crescita cellulare. L'acido salicilico topico ha effetto cheratolitico e riduce l'ipercheratosi associata a cheratosi attinica.

Actikerall è indicato per il trattamento topico di cheratosi attiniche ipercheratosiche leggermente rilevabili al tatto e/o moderatamente spesse (grado I/II) in pazienti adulti immunocompetenti.

L'intensità dei gradi I/II si basa sulla scala a 4 punti di Olsen et al. (J Am Acad Dermatol 1991) e identifica i gradi lievi (macchie piatte e rosa, senza segni di ipercheratosi ed eritema, leggermente percepibili al tatto, con cheratosi attinica più evidente al tatto che alla vista) e moderato (papule e placche eritematose da rosa a rosse con superficie ipercheratotica, cheratosi attinica moderatamente spessa, evidente sia al tatto che alla vista).

Al momento non sono disponibili dati relativi al trattamento con Actikerall su parti del corpo che non siano viso, fronte e cuoio capelluto calvo.

In uno studio clinico di Fase III multicentrico, randomizzato, controllato vs placebo, in doppio cieco, a 3 bracci, gruppi paralleli, 470 pazienti con cheratosi attinica di grado I e II sono stati trattati con 5-FU/SA, o con un placebo o con un gel contenente diclofenac (30 mg/g). In totale, 187 pazienti sono stati sottoposti a trattamento con l'associazione fissa 5-FU/SA fino a 12 settimane. L'*end-point* primario consisteva nella risoluzione a livello istologico di una lesione a 8 settimane dopo la fine del trattamento. Nel 72% dei soggetti appartenenti al gruppo trattato con 5-FU/SA, la cheratosi attinica non è più stata rilevata nel campione istologico, mentre i tassi di risoluzione relativi al gruppo trattato con diclofenac e al gruppo placebo sono risultati essere rispettivamente 59,1% e 44,8% (analisi per-protocol). Anche il numero di soggetti con una risposta completa (tutte le lesioni clinicamente risolte) è risultato essere più alto nel gruppo trattato con 5-FU/SA (55,4%) rispetto al gruppo trattato con diclofenac (32%) e al gruppo placebo (15,1%). L'efficacia clinica è stata ulteriormente supportata da uno studio di Fase II multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, a confronto con la crioterapia. La combinazione 5-FU/SA, a 8 settimane dalla fine di un trattamento di 6 settimane (n=33), ha mostrato una risoluzione a livello istologico più alta rispetto alla crioterapia, valutata a 14 settimane dopo il primo trattamento al giorno 1, con un secondo trattamento al giorno 21, se necessario (n=33) (62,1% vs 41,9%). Al sesto mese di *follow up*, il tasso di recidiva di cheratosi attinica risulta essere più basso nel gruppo trattato con 5-FU/SA (27.3% vs 67.7%).

Eventi avversi

Nella maggior parte dei pazienti trattati con la soluzione per la cheratosi attinica si sono manifestate irritazione e infiammazione da leggera a moderata al sito di applicazione. In caso di reazioni gravi la frequenza del trattamento può essere ridotta. Poiché questo prodotto medicinale ha un forte effetto ammorbidente sull'epitelio corneale, è possibile che si manifestino una decolorazione biancastra e una desquamazione della cute, in particolare nelle zone circostanti le cheratosi attiniche. L'acido salicilico contenuto in questo medicinale può provocare nei pazienti predisposti leggeri segni di irritazione, come dermatite e reazioni allergiche da contatto. Tali reazioni possono manifestarsi sotto forma di prurito, arrossamento e piccole vesciche, anche in zone non corrispondenti a quelle in cui il prodotto è stato applicato.

Imiquimod 3,75%

(applicazione: giornaliera per 2 settimane, seguite da 2 settimane di sospensione e poi da altre 2 di trattamento)

L'imiquimod è un attivatore dei Toll Like Receptor 7 e 8 (TLR-7 e TLR-8) presenti sulle cellule presentanti l'antigene, sui cheratinociti, sui macrofagi e sui monociti. La stimolazione dei TLR porta alla produzione di citochine infiammatorie, tra le quali l'interferon y che stimolano l'immunità innata inducendo una attività antitumorale. La molecola inoltre è in grado di inibire la neo-angiogenesi e di indurre l'apoptosi di cellule tumorali.

I due studi registrativi, con analogo disegno, condotti su 479 pazienti immunocompetenti con cheratosi attinica del volto o del cuoio capelluto calvo in cui imiquimod al 3,75% si è confrontato con placebo hanno dimostrato, dopo 8 settimane dal termine del trattamento, la risoluzione completa di tutte le lesioni nel 35,6% dei pazienti.

Se si considera come efficacia anche la risoluzione di lesioni che si rendano evidenti durante il trattamento (Lmax) il numero assoluto di lesioni completamente risolte nell'area trattata aumenta in modo rilevante.

Eventi avversi

È possibile la comparsa di reazioni infiammatorie la cui intensità è dipendente dalla reattività del soggetto e dall'area trattata. Le reazioni indotte da imiquimod al 3,75%, sono di minore entità rispetto a quelle causate da imiquimod al 5%. Gli effetti collaterali sistemici, quali la sintomatologia influenzale, sono molto rari.

5 Fluouracile 4%

(applicazione una volta al giorno per un periodo di 4 settimane)

Il fluorouracile (FU) è un agente citostatico con effetto antimetabolita. La sicurezza e l'efficacia di 5FU 4% sono state valutate in due studi primari, multicentrici, randomizzati e controllati in soggetti con almeno 5 lesioni da cheratosi attinica visibili su viso, cuoio capelluto e/o orecchio (non superiore a 1 cm). La studio clinico 1 ha confrontato 5-FU 4% con un comparatore attivo attualmente non commercializzato in Italia (5-FU 5%) (due volte al giorno) e un placebo di controllo negativo (veicolo). La studio clinico 2 era uno studio controllato con placebo. L'applicazione del farmaco, una volta al giorno per 4 settimane, ha interessato il trattamento topico dell'intera area del viso e/o delle orecchie e/o del cuoio capelluto in cui sono state identificate lesioni da cheratosi attinica al basale. Una percentuale elevata di pazienti in questi studi ha applicato la crema 5-FU 4% su una area di cute compresa tra 240 cm^2 e 961 cm^2. Tutti gli endpoint di efficacia sono stati valutati dopo 4 settimane di trattamento. La superiorità è stata dimostrata rispetto al veicolo in entrambi gli studi clinici. Nello studio 1, la differenza tra «guarigione completa al 100%» di 5-FU 4%, una volta al giorno (54,4%) rispetto al comparatore attivo (5-FU 5% due volte al giorno) (57,9%) è stata del 3,5% con un limite inferiore dei -11,11% nell'intervallo di confidenza al 97,5%. La differenza tra «guarigione completa al 75%» di 5-FU 4% (80,5%) rispetto al comparatore attivo (80,2%) è stata del 0,3% con un limite inferiore dei -5,94% nell'intervallo di confidenza al 97,5% nella popolazione «Intention to Treat» (con risultati simili nella popolazione «Per protocol»).

Eventi avversi

È stata segnalata dermatite allergica da contatto (reazione di ipersensibilità di tipo ritardato) con farmaci topici a base di 5-FU e con 5-FU 4% dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio. Il 5-FU topico è associato a reazioni di fotosensibilità tra cui gravi scottature solari.

Tirbanibulina10 mg/g unguento

La tirbanibulina interrompe i microtubuli tramite il legame diretto con tubulina, inducendo l'arresto del ciclo cellulare e la morte per apoptosi delle cellule proliferanti ed è associata all'interruzione della segnalazione della tirosina chinasi Src.

L'efficacia e la sicurezza di tirbanibulina applicata sul viso o cuoio capelluto per 5 giorni consecutivi è stata studiata in 2 studi di Fase III, randomizzati, in doppio cieco, controllati con veicolo (KX01-AK-003 e KX01-AK-004) comprendenti 702 pazienti adulti (353 pazienti trattati con tirbanibulina e 349 pazienti trattati con veicolo). Al giorno 57, i pazienti trattati con tirbanibulina presentavano tassi di eliminazione completa e parziale significativamente più elevati rispetto ai pazienti trattati con veicolo ($p < 0,0001$). L'efficacia è stata minore nelle lesioni del cuoio capelluto rispetto alle lesioni del viso, sebbene ancora statisticamente significativa.

Negli studi individuali, i tassi di guarigione totale e parziale al giorno 57 (l'*endpoint* primario e i principali *endpoint* secondari in questi studi) erano dal punto di vista statistico significativamente più elevati nel gruppo trattato con tirbanibulina rispetto al gruppo con veicolo ($p \leq 0{,}0003$), sia complessivamente che per sede trattamento (viso o cuoio capelluto).

Un totale di 204 pazienti ha raggiunto la completa eliminazione delle lesioni da cheratosi attinica nel campo di trattamento al giorno 57 (174 trattati con tirbanibulina e 30 trattati con veicolo). Dopo un anno, il tasso di recidiva nei pazienti trattati con tirbanibulina è stato del 73%. Il tasso di recidiva delle lesioni del cuoio capelluto è stato superiore rispetto alle lesioni del viso. Dei pazienti che hanno sviluppato recidive, l'86% presentava 1 o 2 lesioni. Inoltre, il 48% dei pazienti che aveva sviluppato recidive ha riportato almeno 1 lesione che non era stata identificata al momento del trattamento iniziale (ossia, nuove lesioni conteggiate come recidive).

Eventi avversi

Le reazioni avverse riportate più frequentemente sono reazioni cutanee locali. Le reazioni cutanee locali comprendevano eritema (91%), esfoliazione/desquamazione (82%), formazione di croste (46%), gonfiore (39%), erosione/ulcerazione (12%) e vesciche/pustole (8%) nella sede di applicazione. Inoltre, nell'area di trattamento sono stati segnalati prurito (9,1%) e dolore (9,9%) nella sede di applicazione.

Raccomandazioni delle principali linee guida.

Le linee guida dell'*International League of Dermatological Societies* e dell'*European Dermatological Forum* nell'aggiornamento del 2015 ribadiscono la necessità del trattamento delle cheratosi attiniche per la prevenzione delle insorgenza del SCC e identificano in almeno 6 il numero di lesioni per le quali è fortemente raccomandato il trattamento farmacologico, mentre, per un numero inferiore di lesioni, il trattamento di scelta è la crioterapia. Le linee guida, incluse le più aggiornate linee guida italiane e inglesi, non esplicitano alcun criterio di scelta fra un farmaco e l'altro.

Per quanto riguarda i singoli trattamenti farmacologici topici, poiché tutti questi farmaci hanno dimostrato la loro efficacia in studi di confronto vs placebo e solo molto marginalmente in confronti diretti, l'individuazione del loro posto in terapia rimane incerta. Gli studi comparativi tra i diversi trattamenti sono limitati e le valutazioni effettuate attraverso la metanalisi sono condizionate dalla possibile diversità dei pazienti esaminati e del grado delle manifestazioni presenti. La scelta del trattamento dovrà considerare le caratteristiche dei pazienti in rapporto ai criteri di reclutamento degli studi clinici, i dati di sicurezza disponibili, le criticità e i tempi della somministrazione in termini di modalità di utilizzo e in rapporto all'obiettivo clinico.

Bibliografia.

de Berker D et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the care of patients with actinic keratosis 2017. Br J Dermatol. 2017;176(1):20-43.

Krawtchenko N et al. A randomised study of topical 5% imiquimod vs. topical 5-fluorouracil vs. cryosurgery in immunocompetent patients with actinic keratoses: a comparison of clinical and histological outcomes including 1-year follow-up. Br J Dermatol 2007; 157 Suppl : 34–40.

Peris et al. Italian expert consensus for the management of actinic keratosis in immunocompetent patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(7):1077-84.

Pflugfelder A, et al. Open label randomized study comparing 3 months vs. 6 months treatment of actinic keratoses with 3% diclofenac in 2.5% hyaluronic acid gel: a trial of the German Dermatologic Cooperative Oncology Group. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Jan;26:48-53.

Pirard D et al. Three percent diclofenac in 2.5% hyaluronan gel in the treatment of actinic keratoses: a meta-analysis of the recent studies Arch Dermatol Res 2005; 297: 185–9.

Simon JC et al. A prospective randomized exploratory study comparing the efficacy of once-daily topical 0.5% 5-fluorouracil in combination with 10.0% salicylic acid (5-FU/SA) vs. cryosurgery for the treatment of hyperkeratotic actinic keratosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29:881-889.

Solaraze 3% Gel Public Assessment Report. Repeat-Use Mutual Recognition Procedure. UK/H/0226/002/E02 http://www.mhra.gov.uk/home/groups/par/documents/websiteresources/con103057.pdf

Stockfleth E et al. Reduction in lesions from Lmax: a new concept for assessing efficacy of field-directed therapy for actinic keratosis. Results with imiquimod 3.75%. Eur J Dermatol 2014;24:23-7.

Stockfleth E et al. Efficacy and Safety of 5-Fluorouracil 0.5%/Salicylic Acid 10% in the Field-Directed Treatment of Actinic Keratosis: A Phase III, Randomized, Double-Blind, Vehicle-Controlled Trial. Dermatol Ther (Heidelb). 2017;7(1):81-96.

Swanson N et al. Imiquimod 2.5% and 3.75% for the treatment of actinic keratoses: results of two placebo-controlled studies of daily application to the face and balding scalp for two 2-week cycles. J Am Acad Dermatol 2010;62:582-90.

Tolerak RCP https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005282_046491_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3

Werner RN et al. Evidence- and consensus-based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis – International League of Dermatological Societies in cooperation with the European Dermatology Forum – Short version. JEADV 2015, 29, 2069–79.

Wolf JE et al. Topical 3.0% diclofenac in 2.5% hyaluronan gel in the treatment of actinic keratoses. Int J Dermatol. 2001 Nov;40(11):709-13. (a 3 mesi)

Zane C et al. A randomized clinical trial of photodynamic therapy with methyl aminolaevulinate vs. diclofenac 3% plus hyaluronic acid gel for the treatment of multiple actinic keratoses of the face and scalp. Br J Dermatol. 2014;170:1143-50.

22A05331

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 13 settembre 2022.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle università e le modalità di adozione degli statuti e dei regolamenti di ateneo;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, emanato con decreto rettorale n. 361 del 31 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 55, terzo comma;

Vista la delibera del 24 maggio 2022, con la quale il senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto di ateneo con il parere favorevole del consiglio di amministrazione reso in pari data, nel testo da sottoporre al previsto controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota del MUR, acquisita agli atti con prot. n. 23119 del 23 agosto 2022, contenente osservazioni e richieste di modifica del testo statutario, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e seguenti, della legge n. 168/1989;

Vista la delibera dell'8 settembre 2022 con la quale il senato accademico ha approvato le ulteriori modifiche allo statuto di ateneo con il parere favorevole del consiglio di amministrazione reso in pari data, al fine di recepire le suddette osservazioni ministeriali;

Valutato ogni opportuno elemento;
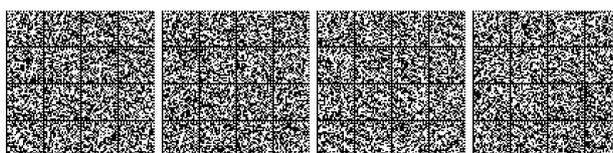
Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Teramo è modificato come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

3. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Teramo, 13 settembre 2022

Il rettore: MASTROCOLA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

FINALITÀ, AUTONOMIA E PATRIMONIO

Art. 1.

Principi costitutivi

1. L'Università degli studi di Teramo (di seguito denominata «università») è una istituzione senza scopo di lucro finalizzata alla libera ricerca scientifica e alla libera formazione per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

2. L'università ha personalità giuridica di diritto pubblico e capacità di diritto pubblico e privato che esercita nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto a tali finalità.

3. L'università è istituita dal 1° novembre 1993 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e ha la sede legale in Teramo.

4. Il sigillo raffigura una visione prospettica di un cubo, sulle cui facce sono disegnate immagini della città di Teramo antica e moderna e la dicitura «Università degli studi di Teramo».

5. L'università, per favorire il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica e a condizione che siano garantite risorse e infrastrutture adeguate, può istituire sedi e poli decentrati, mediante convenzioni e accordi di programma, anche in aggregazione con altre università, con il Ministero dell'università e della ricerca, nonché con altre istituzioni e con soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o comunque secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Art. 2.

Finalità istituzionali

1. L'università ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonché per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica.

2. L'università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Considera l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione superiore quale obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna. L'università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle proprie ricerche, per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Aderisce ai principi ispiratori della *Magna Charta Universitatum* e della Carta dei diritti dello studente.

Art. 3.

Autonomia e valutazione

1. Il presente statuto costituisce espressione dell'autonomia e della responsabilità dell'università secondo principi e limiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalle norme legislative che vi operino espresso riferimento.

2. L'università fissa le norme per la realizzazione delle proprie finalità secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività delle procedure, di pubblicità degli atti, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunità, partecipazione delle sue componenti all'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni anche attraverso la informatizzazione e digitalizzazione dei processi organizzativi e dei flussi documentali. Adotta modelli organizzativi secondo principi di distinzione tra attività di indirizzo e gestione.

3. L'università agisce con piena autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione.

4. L'università esercita tale autonomia in modo da garantire la qualità e l'efficienza delle proprie attività, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni. A tal fine provvede al monitoraggio e alla valutazione delle proprie attività e delle prestazioni individuali e organizzative attraverso appositi strumenti di controllo e di verifica anche al fine della costituzione di un sistema di incentivi e di premialità del merito e di sanzioni nei casi di inadeguato svolgimento delle funzioni.

5. L'università persegue il fine della stabilità e sostenibilità del bilancio mediante il responsabile esercizio della propria autonomia finanziaria utilizzando i trasferimenti che la Repubblica assicura all'università per assolvere al proprio compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica e tecnica e per la concreta realizzazione del diritto allo studio, nonché le entrate derivanti dalla utilizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, ivi incluse quelle nascenti dallo sfruttamento di brevetti e di attività applicative derivate dagli stessi, le tasse ed i contributi determinati dall'università e versati dagli iscritti ai suoi corsi ed i proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati.

6. L'università sviluppa, con il supporto del nucleo di valutazione e del presidio della qualità, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attività e dei risultati della ricerca dei dipartimenti, dei corsi di dottorato e della didattica dei corsi di laurea.

Art. 4.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'università è costituito da tutti i beni dalla stessa acquisiti a titolo oneroso o a titolo gratuito e da tutti i diritti dalla stessa legittimamente acquisiti a qualsiasi titolo.

2. I beni dell'università sono soggetti alle regole del codice civile e delle altre leggi.

3. Gli edifici di proprietà dell'università e destinati ad uso pubblico, quali gli uffici del rettorato e quelli destinati all'insegnamento, alle biblioteche, ai laboratori ed alle cliniche, con i loro arredi e tutti gli altri beni destinati ad un pubblico servizio sono indisponibili e possono essere sottratti alla loro destinazione secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

4. Il cambiamento di destinazione, totale o parziale che comporti la sclassificazione del bene da bene indisponibile a bene disponibile, deve essere approvato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con il parere obbligatorio del consiglio d'amministrazione, sentiti i dipartimenti interessati.

Capo II

GARANZIE, DIRITTI E RESPONSABILITÀ

Art. 5.

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'università garantisce la libertà e l'autonomia dei singoli docenti nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di ricerca, assicurando l'indipendenza scientifica, la valorizzazione del merito e l'integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di libertà e dignità dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli e del pluralismo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

2. A tale fine, l'università favorisce l'accesso dei docenti ai finanziamenti e l'utilizzazione dei servizi, degli strumenti e delle risorse disponibili, valutando la qualità dei progetti di ricerca e la continuità della produzione scientifica.

3. L'università garantisce la libertà di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico, che deve svolgersi comunque in coerenza con l'ordinamento degli studi e la programmazione didattica e nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti. A tal fine, l'università garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti dell'università.
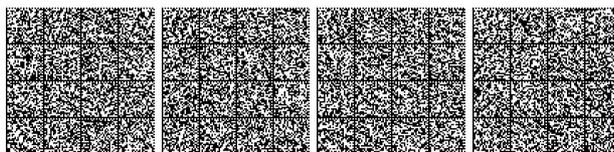
4. L'università garantisce alle strutture di ricerca e didattiche l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei settori disciplinari e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 6.

Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'università organizza i propri servizi compresi quelli di orientamento e tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'università promuove, con il concorso della regione, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici e privati che comunque ne abbiano competenza, la collaborazione per l'adempimento del diritto allo studio dei suoi studenti, mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

3. L'università può promuovere corsi di insegnamento a distanza disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di ateneo e nei regolamenti didattici dei dipartimenti.

4. L'università può avvalersi dell'opera delle cooperative e delle associazioni studentesche, nonché di singoli studenti, per forme di collaborazione ad attività connesse ai propri servizi secondo le modalità e con i compensi determinati da apposito regolamento e, comunque, in conformità alle procedure previste dalla vigente normativa. È esclusa la collaborazione a servizi riguardanti l'attività didattica o che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.

5. L'università favorisce attività, anche autogestite dagli studenti, nel settore delle attività culturali, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 7.

Valorizzazione del personale

1. L'università valorizza le professionalità specifiche del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, promuovendo attività a scopo culturale, professionale e sociale e predisponendo le strutture necessarie.

2. L'università cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale mediante corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione al fine di assicurare le competenze necessarie all'espletamento efficiente delle attività tecniche, amministrative e di biblioteca.

Art. 8.

Doveri

1. Il personale universitario deve adempiere con assiduità ed efficienza i compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, dello statuto, dei regolamenti dell'università nonché del codice etico e del codice di comportamento secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

2. I dipendenti dell'università e gli studenti sono tenuti ad un uso appropriato e razionale delle strutture e delle risorse disponibili.

Art. 9.

Codice etico

1. L'università adotta un codice etico della comunità universitaria, che ne definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all'organico dell'università che facciano parte dei suoi organi ai sensi dello statuto.

2. L'accertamento delle violazioni del codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all'entità del fatto, delle sanzioni ivi previste. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dello statuto, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il senato accademico.

3. Il codice etico può stabilire quali sanzioni irrogare in caso di violazione: il richiamo verbale, il richiamo scritto nel fascicolo personale, il richiamo scritto pubblico interno all'università. Determina altresì le modalità di accertamento delle violazioni.

Art. 10.

Forme associative

1. L'università promuove le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni del personale che, a tal fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'università. Alle associazioni del personale sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attività.

2. L'università può concorrere al funzionamento di comitati, circoli, associazioni comunque denominati, purché costituiti da laureati dell'Università di Teramo con almeno cento iscritti, a condizione che predetti organismi perseguano finalità rispondenti ai compiti istituzionali dell'università.

Capo III

RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E ISTITUZIONI

Art. 11.

Relazioni esterne

1. L'università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre università e istituzioni di ricerca nazionali, europee ed internazionali.

2. L'università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la promozione della ricerca scientifica, la diffusione e la valorizzazione dei suoi risultati, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

3. Al fine di attuare quanto previsto nei commi precedenti l'università e le sue strutture possono concludere appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni ed altre forme di collaborazione, approvati dal senato accademico ovvero dal consiglio di dipartimento secondo le rispettive competenze, sentito il parere del consiglio di amministrazione qualora comportino oneri finanziari per l'università.

Art. 12.

Attività esterne

1. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'università e le sue strutture possono partecipare alla formazione e costituzione di enti, fondazioni, *spin off* e *start up*, consorzi e altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento e comunque in modo da limitarne il concorso, quanto al ripianamento delle eventuali perdite, alla quota iniziale di partecipazione.

2. Gli eventuali utili sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 13.

Federazione universitaria

1. L'università può federarsi con una o più Università, al fine di migliorare la qualità l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture.

2. La federazione può avere luogo anche con enti ed istituzioni della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

Art. 14.

Convenzioni

1. Per l'effettuazione di consulenze, di ricerche scientifiche e di altre prestazioni, anche didattiche o di servizio, per conto terzi, l'università e le sue strutture, nella salvaguardia delle proprie funzioni istituzionali, possono stipulare con enti pubblici o privati, ovvero con singoli privati, contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione in conto terzi.

2. L'università disciplina con apposito regolamento le procedure per la stipula di contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi nonché la determinazione del corrispettivo e la ripartizione dei relativi proventi. La quota destinata complessivamente all'università ed al fondo comune dell'università sarà stabilita con regolamento.

3. È consentita, con l'osservanza delle procedure prescritte da apposito regolamento, l'utilizzazione delle strutture universitarie da parte di soggetti non appartenenti all'università. L'utilizzo non può comunque comportare una limitazione d'accesso per i fini istituzionali dell'università.

Art. 15.

Internazionalizzazione

1. L'università promuove l'internazionalizzazione in tutte le modalità opportune, anche attraverso il potenziamento della mobilità dei docenti e degli studenti; attiva, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, insegnamenti, corsi di studio, percorsi post laurea in lingua straniera; sviluppa programmi integrati di studio anche per il rilascio di titoli doppi e congiunti, iniziative di cooperazione universitaria per attività di didattica, ricerca e di studio; favorisce forme di selezione internazionale di docenti e studenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Capo I
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 16.

Organi di governo dell'università

1. Sono organi di governo dell'università il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Sezione I
Il rettore

Art. 17.

Funzioni

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'università.

2. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

3. In particolare, il rettore esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive delibere. È tenuto a convocare il senato accademico e il consiglio di amministrazione, entro quindici giorni, su richiesta motivata della maggioranza dei loro componenti, secondo l'ordine del giorno richiesto;

b) in caso di necessità e di urgenza, adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva da convocarsi non oltre sessanta giorni dalla adozione del provvedimento;

c) emana lo statuto, i regolamenti e le loro rispettive modifiche secondo le norme stabilite nello statuto;

d) stipula personalmente, o mediante suo delegato, contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di sua competenza;

e) propone al consiglio di amministrazione il piano strategico di ateneo, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di ateneo di previsione triennale, il bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, il bilancio unico di ateneo d'esercizio, il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria e il bilancio consolidato;

f) presenta al senato accademico una relazione annuale sullo stato dell'università, pubblicata sul sito web;

g) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il conferimento dell'incarico di direttore generale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *n)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;

h) avvia, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e dei ricercatori per i casi che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento disciplinare nei confronti del rettore, per i casi che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, è avviato dal decano dei professori ordinari in ruolo;

i) per i casi per i quali è prevista la sanzione della censura, sentito il collegio di disciplina, il rettore adotta i provvedimenti opportuni. Per i casi che interessano il rettore, i provvedimenti opportuni sono adottati dal decano dei professori ordinari in ruolo;

l) avvia i procedimenti disciplinari in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;

m) conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nell'università;

n) vigila sul regolare svolgimento della didattica e della ricerca;

o) ha l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'università e sul suo patrimonio impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;

p) adotta i provvedimenti di nomina dei titolari di cariche istituzionali;

q) adotta gli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale docente, anche con riferimento al trattamento economico e di carriera, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;

r) concorre alla funzione statutaria e regolamentare ai sensi dello statuto;

s) dispone, previa conforme delibera degli organi competenti, la istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione delle strutture didattiche e di ricerca;

t) ogni altra attribuzione demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'università nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

Art. 18.

Elezione

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno e assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

2. I candidati devono depositare la propria candidatura, sottoscritta da dieci docenti di ruolo, insieme al programma elettorale e al proprio *curriculum* scientifico.

3. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori e ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione;

b) al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca di ruolo a tempo indeterminato, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione con un peso pari a un quarto dell'elettorato di cui alla lettera *a)*;

c) a una rappresentanza degli studenti formata dai membri del consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione, al senato accademico, ai consigli di dipartimento e ai consigli di corso di laurea con un peso pari a un quarto dell'elettorato di cui alla lettera *a)*.
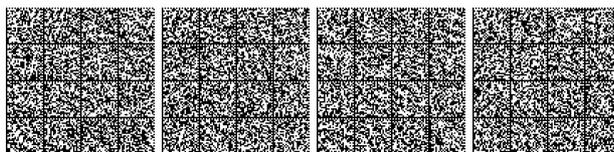
4. Qualora partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca o di rappresentanti degli studenti inferiore alla quota stabilita nelle lettere *b)* e *c)* del comma precedente sono conteggiati i voti dei votanti effettivi.

5. Nell'anno di scadenza del mandato rettorale, il decano dei professori ordinari indice le elezioni, e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno, nel rispetto di un termine non inferiore a sessanta giorni precedenti la data fissata per le votazioni.

6. In caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari dell'università entro trenta giorni dalla cessazione. Le votazioni devono aver luogo in una data compresa fra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata.

7. In caso di impedimento, inerzia, assenza del decano o nell'ipotesi di una candidatura a rettore dello stesso, l'elezione è tempestivamente indetta dal successivo professore ordinario per anzianità.

8. Il rettore è eletto con il sistema del voto supplementare. Ogni elettore può esprimere una prima preferenza e una seconda preferenza. Il candidato che ottiene la maggioranza assoluta delle prime preferenze validamente espresse è eletto rettore.

9. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista al comma 8, ai due candidati più votati sono attribuite le seconde preferenze espresse in loro favore dagli elettori che hanno votato per gli altri candidati. È eletto il candidato che complessivamente ottiene il maggior numero di voti.

10. La votazione è valida se partecipa complessivamente almeno la metà degli aventi diritto al voto.

11. La proclamazione del rettore eletto è effettuata con decreto del presidente dalla commissione elettorale centrale.

12. Per quanto non stabilito dallo statuto si applicano le norme del regolamento elettorale dell'università.

Art. 19.
Nomina e durata della carica

1. Il rettore è eletto per un solo mandato di sei anni e non è rieleggibile.

2. Il rettore entra in carica in seguito alla nomina da parte del Ministro competente. Nel caso di anticipata cessazione, il rettore neoeletto entra in carica dalla data di notifica del provvedimento ministeriale di nomina e ricopre l'ufficio per un solo mandato di sei anni.

3. Sino alla entrata in carica del rettore neo eletto, le funzioni di rettore sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo. Nell'ipotesi di cessazione anticipata per accoglimento della mozione di sfiducia, le funzioni di rettore sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo sino alla entrata in carica del rettore neo eletto.

Art. 20.
Sfiducia

1. Il rettore può essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del mandato.

2. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà dei membri del senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza utile del senato accademico e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

3. La mozione è votata a scrutinio palese ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del senato.

4. Una volta approvata dal senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del rettore. La mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validamente espressi che esprima la volontà di almeno un terzo degli aventi diritto.

5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre quaranta giorni dalla approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato.

6. [abrogato].

7. Il rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo sino alla entrata in carica del nuovo rettore eletto. Il rettore sfiduciato non è rieleggibile.

Art. 21.
Prorettore vicario e delegati

1. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'università, un prorettore vicario.

2. Il prorettore vicario sostituisce il rettore, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o di anticipata cessazione dalla carica. Esercita, inoltre, le funzioni che gli sono delegate dal rettore e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Sostituisce il rettore, qualora questi si trovi in una situazione di conflitto di interessi, limitatamente all'attività per la quale è stato ravvisato il conflitto, assumendo gli atti e i provvedimenti necessari.

3. Il rettore nell'esercizio delle sue competenze può avvalersi, di delegati nominati tra i docenti dell'università ai quali affida la cura di particolari materie, la presidenza di commissioni istruttorie degli organi dell'università, nonché la firma dei relativi atti.

4. Il prorettore vicario e i delegati sono nominati e revocati con decreto dal rettore che specifica le relative competenze.

5. Il prorettore vicario e i delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato e decadono al momento della cessazione del mandato del rettore che li può revocare in qualsiasi momento.

Sezione II
Il senato accademico

Art. 22.
Funzioni

1. Il senato accademico è organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della comunità accademica e svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo e controllo.

2. In particolare il senato:

a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, anche in relazione al piano strategico di ateneo;

b) formula proposte e pareri obbligatori in merito alla istituzione, attivazione, modifica, soppressione di corsi e sedi;

c) formula pareri in relazione alle convenzioni dell'università e dei dipartimenti e alla partecipazione a consorzi e società dell'università e dei dipartimenti; approva gli atti negoziali dell'università inerenti alla straordinaria amministrazione per le questioni riguardanti la didattica e la ricerca ed esprime parere obbligatorio su tutti gli altri;

d) formula pareri obbligatori sul bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico di ateneo di previsione triennale, sul bilancio unico d'ateneo di esercizio e sul bilancio consolidato;

e) propone al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore;

f) formula parere sulla proposta del rettore in merito al conferimento dell'incarico di direttore generale;

g) delibera, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto, il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico di ateneo, e le successive e rispettive modifiche;

h) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione delle strutture didattiche e di ricerca;

h-*bis*) delibera in materia di afferenza dei professori e dei ricercatori sia nei casi in cui le richieste presentate siano state respinte dai consigli dei dipartimenti, sia nei casi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta, assegnando i professori ed i ricercatori a dipartimenti attivi nell'ateneo, sulla base del criterio di omogeneità e coerenza scientifico-didattica;

i) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di funzionamento dei dipartimenti e di eventuali strutture di raccordo;

l) delibera tutti i regolamenti diversi da quelli enunciati alle precedenti lettere *g)* ed *i)*, previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione;

m) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione per gli aspetti economici finanziari, la stipula di convenzioni con altre università e soggetti pubblici o privati per la costituzione di centri di ricerca;
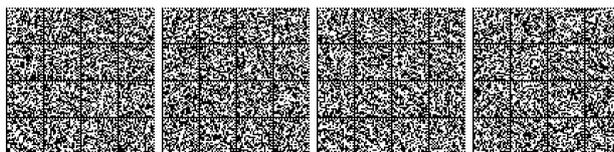
n) approva il codice etico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e svolge le funzioni stabilite dallo stesso in relazione alle violazioni che questo prevede;

o) designa i membri del consiglio di amministrazione secondo la procedura prevista all'art. 25;

p) svolge funzioni di coordinamento e raccordo tra i dipartimenti e le attività da questi intraprese;

q) nomina i componenti del collegio di disciplina;

r) esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 23.

Composizione ed elezione

1. Il senato accademico si compone di un massimo di diciannove membri ed è formato:

a) dal rettore che lo presiede;

b) dai direttori di dipartimento eleggibili in un numero massimo di cinque e non inferiore a tre;

c) dai rappresentanti dei docenti di ruolo in un numero doppio rispetto a quello dei direttori di dipartimento ridotto di una unità;

d) dai rappresentanti degli studenti eletti in numero pari al quindici per cento dei componenti;

e) da un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo e di biblioteca fra i dipendenti a tempo indeterminato.

2. I direttori di dipartimento sono eletti da tutti i docenti di ruolo in un unico collegio. Risultano eletti, in un numero massimo di cinque, coloro che ottengono il maggior numero di voti. Qualora i dipartimenti presenti siano cinque o meno di cinque, sono eletti in senato tanti direttori quanti sono quelli in carica.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera *c)* sono eletti tra coloro che appartengono alla stessa area o aggregazione di aree scientifico-disciplinari da tutti i docenti della stessa. La composizione delle aree o aggregazioni di aree scientifico disciplinari, in numero pari a cinque, è determinato con regolamento. Il numero dei rappresentanti per area o aggregazione di aree, tenendo conto anche dell'appartenenza dei direttori, è proporzionale a tutti gli aventi l'elettorato attivo garantendo a ciascuna area o aggregazione di aree due rappresentanti, inclusi i direttori che fanno parte del senato.

4. I rappresentanti degli studenti non devono appartenere allo stesso dipartimento. I membri eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

5. Il rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ha voto deliberativo sulle questioni di cui all'art. 22, comma 2, lettere *b), c), d), e), f), g), i), l), m), n), o).*

6. Assistono alle sedute del senato il prorettore vicario e il direttore generale.

7. Nell'ipotesi in cui, per effetto di cause sopravvenute, venga meno un membro elettivo del senato, si procede a nuova elezione all'interno del collegio che lo ha espresso. L'eletto dura in carica per il tempo residuo del triennio del suo predecessore.

8. Il mandato dei membri eletti del senato, esclusi i rappresentanti degli studenti, è di tre anni rinnovabili per una volta sola.

9. Nell'anno di scadenza del mandato il rettore indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno, nel rispetto di un termine non inferiore a sessanta giorni precedenti la data fissata per le votazioni.

10. In caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario sino alla assunzione della carica da parte del nuovo rettore, il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione, salvo gli atti urgenti e indifferibili.

Sezione III

Il consiglio di amministrazione

Art. 24.

Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico dell'università, in riferimento agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, per l'attuazione degli orientamenti di politica didattica e scientifica espressi dal senato accademico.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) vigila sulla sostenibilità finanziaria dell'università, perseguendo la massima efficienza e qualità delle attività istituzionali;

b) approva il piano strategico di ateneo proposto dal rettore, previa acquisizione di proposte e pareri del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;

c) approva il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di ateneo di previsione triennale, il bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, il bilancio unico di ateneo d'esercizio, il rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria e il bilancio consolidato;

d) approva la proposta del senato sulla istituzione, attivazione, trasformazione, disattivazione e soppressione di dipartimenti, corsi e centri di ricerca con riferimento alla sostenibilità finanziaria; delibera, previo parere obbligatorio del senato la attivazione, modifica e soppressione delle sedi;

e) dispone la trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio unico di previsione autorizzatorio annuale, del bilancio di previsione triennale e del bilancio unico d'esercizio;

f) conferisce, su proposta del rettore e sentito il senato accademico, l'incarico di direttore generale;

g) esercita la competenza disciplinare sul personale docente ai sensi dello statuto, dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle altre leggi vigenti;

h) approva le proposte di chiamata del personale docente formulate dai dipartimenti, con riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;

i) adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del senato accademico;

l) determina le indennità di funzione per le cariche istituzionali;

m) approva le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, secondo i criteri stabiliti dal senato accademico e conformemente alle leggi vigenti;

n) delibera, previo parere del senato accademico, le convenzioni dell'università e dei dipartimenti;

o) delibera, su proposta del rettore, e con parere vincolante del senato, le convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative;

p) delibera il regolamento per le spese che possono essere effettuate in economia;

q) esprime parere obbligatorio sulla convenienza economica ad accettare donazioni, eredità e legati a favore dell'università;

r) delibera l'affidamento ad un legale libero professionista della rappresentanza in giudizio dell'università;

s) delibera, acquisito il parere vincolante del senato accademico, il piano edilizio generale dell'università, e i relativi interventi attuativi, salvo un rinvio motivato al senato accademico;

t) delibera ogni provvedimento che si renda necessario per promuovere e realizzare il diritto allo studio, conformemente alla normativa statutaria e di legge;

u) delibera e determina, sentito il parere obbligatorio del senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio degli studenti;

v) delibera la partecipazione dell'università e dei dipartimenti, su parere obbligatorio del senato accademico e del collegio dei revisori, a consorzi e a società;

w) delibera, sentito il rettore e il nucleo di valutazione, sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale;

x) esercita tutte le altre funzioni conferite dallo statuto e dalle leggi vigenti.

3. Il consiglio di amministrazione, previa iniziativa delle strutture didattiche e di ricerca interessate, formula parere vincolante, in relazione ai profili economico finanziari, sulla delibera del senato accademico finalizzata alla costituzione di centri per la ricerca.

4. Il consiglio di amministrazione formula parere vincolante al senato accademico, in relazione ai profili economico finanziari, in relazione alla convenzione per la costituzione di centri di ricerca con altre università e altri soggetti pubblici o privati.

5. Il consiglio di amministrazione, ove intenda non conformarsi al parere obbligatorio del senato accademico, delibera con il voto favorevole di almeno sei dei suoi componenti.

Art. 25.

Composizione, nomina, durata e rinnovo

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) cinque membri nominati dal senato accademico, di cui un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;

c) due membri nominati dal rettore;

d) due membri eletti dagli studenti.

2. Il senato accademico, senza la componente degli studenti, procede alla designazione dei componenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 sulla base di una lista di candidati, in misura doppia rispetto al numero dei candidati da designare individuata da una commissione di selezione tra personalità appartenenti ai ruoli dell'università che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura ovvero le candidature siano insufficienti, si procede una sola volta alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature necessarie, e nel caso in cui le candidature rimangano insufficienti, il rettore propone al senato accademico i nominativi necessari per raggiungere la predetta soglia.

3. La commissione di selezione è presieduta dal rettore ed è composta dalla metà dei membri del senato accademico, nominati dallo stesso senato, in modo da rispecchiare la proporzione fra le aree e aggregazioni di aree.

4. Il senato accademico, a maggioranza dei tre quinti, designa i cinque membri all'interno della lista proposta mediante espressione di un motivato giudizio.

5. Il rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della commissione di selezione del senato accademico, procede, sentito lo stesso senato, alla nomina dei membri, di cui alla lettera *c)* del comma 1, tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico, che non abbiano fatto parte dei ruoli dell'università almeno nei tre anni precedenti alla nomina e che non abbiano compartecipazioni di interesse economico con l'università.

6. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera *d)* comma 1, non devono appartenere allo stesso dipartimento.

7. Nelle designazioni e nelle nomine di cui ai commi precedenti va assicurato il rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

8. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni, fatta eccezione per i membri eletti dagli studenti, che durano in carica due anni accademici. Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili una sola volta.

9. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il prorettore vicario; possono inoltre partecipare senza diritto di voto, oltre i delegati del rettore, il coordinatore del nucleo di valutazione, il presidente del consiglio degli studenti e il presidente della consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ove invitati dal rettore o dallo stesso consiglio quando si tratti di questioni di competenza dei rispettivi organi. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il direttore generale o un funzionario dell'amministrazione centrale nominato dal rettore, su proposta del direttore generale.

10. In caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore e durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario sino alla assunzione della carica da parte del nuovo rettore, il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione, salvo gli atti urgenti e indifferibili.

11. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo e le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

Capo II

ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 26.

Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, provvede alla gestione complessiva ed alla organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'università, assicurando la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'università.

2. Il direttore generale:

a) coordina l'attuazione dei piani e dei programmi varati dagli organi accademici del governo universitario;

b) cura l'attuazione delle direttive generali definite dal rettore e dal consiglio di amministrazione, nonché delle deliberazioni degli altri organi dell'università;

c) dirige e raccorda l'attività dei dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire sulla base di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione mediante il piano delle prestazioni e verificandone l'attuazione;

d) sovraintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

e) presenta annualmente al rettore, che la trasmette al consiglio di amministrazione ed al nucleo di valutazione, una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.

3. Inoltre il direttore generale:

a) formula proposte ed esprime pareri al rettore ed al consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza; in particolare, propone le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività di gestione, al fine della elaborazione del piano strategico di ateneo del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;

b) richiede direttamente pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza. Propone al consiglio d'amministrazione l'adozione di provvedimenti in ordine alle ulteriori liti attive e passive;

c) promuove e resiste alle liti nelle controversie di lavoro con il potere di conciliare e di transigere sentito il consiglio d'amministrazione;

d) valuta annualmente la prestazione dei dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione dei risultati dell'università;

e) provvede all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio a norma di legge, di statuto e dei regolamenti;

g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto dei regolamenti dell'università e degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;

i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;

j) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti o i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico, e svolge funzioni di segretario verbalizzante;

m) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale dirigente, del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca e dei collaboratori esperti linguistici, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi di legge, detto potere faccia capo direttamente ai responsabili di struttura con qualifica dirigenziale;

n) cura l'elenco dettagliato ed aggiornato degli organismi pubblici e privati costituiti dall'università, ovvero di quelli ai quali partecipa e dei rappresentanti nominati dall'Università in seno ad essi; l'elenco è accessibile a chiunque vi abbia interesse;

o) stipula i contratti dell'università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e alla organizzazione dei servizi e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, con i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza del proprio ufficio, a norma di legge, dello statuto e dei regolamenti;

p) esercita inoltre i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione in quanto compatibili e dal regolamento per la amministrazione, la finanza e contabilità.

4. L'incarico di direttore generale è attribuito, a seguito di avviso di selezione pubblica, ad una personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, avanzata a seguito della valutazione dei *curriculum* professionali dei partecipanti alla selezione pubblica, sentito il parere del senato accademico. Il regolamento generale di ateneo specifica le modalità di selezione del direttore generale.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, stipulato dal rettore, di durata triennale, rinnovabile, nonché dalla normativa in materia di lavoro pubblico. La determinazione del relativo trattamento economico è stabilita nel contratto in conformità ai parametri ed ai criteri fissati con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il direttore generale, se pubblico dipendente, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

8. Il direttore generale, sentito il rettore, può designare un vicedirettore generale tra i dirigenti di ruolo dell'università, con il compito di collaborare con il direttore in tutti i suoi compiti e funzioni, nonché di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In assenza di dirigenti di ruolo, il direttore generale può delegare uno o più funzionari all'espletamento delle funzioni ivi compresa la firma degli atti.

9. Il direttore generale può essere sospeso o revocato nei casi previsti dalla normativa in materia di lavoro pubblico, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. Il vicedirettore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del direttore generale o precedentemente, in caso di revoca motivata dell'incarico.

10. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore generale sono esercitate da un sostituto, proposto dal rettore e nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, per il periodo strettamente necessario alla nomina del nuovo direttore generale.

Art. 27.

Collegio dei revisori

1. Il rettore, con proprio decreto, nomina un collegio dei revisori composto da tre membri effettivi più due supplenti così individuati: un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'università.

4. Non può essere componente del collegio dei revisori chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'università previste nel codice etico.

5. Il collegio resta in carica quattro anni. I componenti non sono revocabili, salvo grave inadempienza ai propri doveri. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

6. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'università secondo le disposizioni di legge vigenti e, in particolare:

a) esprime parere sulla proposta di bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e sul bilancio unico di ateneo di previsione triennale;

b) attesta la corrispondenza del bilancio unico d' ateneo di esercizio con le risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione e che può contenere proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione;

c) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione le eventuali osservazioni relative alla gestione stessa;

d) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

e) effettua le verifiche di cassa;

f) se richiesto certifica i rendiconti finanziari di specifici progetti di ricerca e di formazione;

g) rilascia i pareri richiesti dagli organi di governo dell'università, dal direttore generale e dai singoli dipartimenti.

7. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di amministrazione ed esprimono i pareri richiesti. Il presidente del collegio assicura il corretto funzionamento del collegio dei revisori.

Art. 28.

Nucleo di valutazione

1. L'università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo di valutazione in particolare esercita:

a) la funzione di verifica della qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, istituite presso i dipartimenti;

b) la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta nei dipartimenti;

c) la funzione di verifica della qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto;

d) la funzione di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

e) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'università il merito e miglioramento della performance organizzativa ed individuale;

f) l'attività di acquisizione periodica, mantenendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti le attività didattiche;

g) l'attività di elaborazione, ogni anno entro i termini di legge, di una relazione generale sulla valutazione dell'università per le attività espletate nell'anno precedente e di una relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attività didattiche. Entrambe le relazioni sono presentate al senato accademico e al consiglio di amministrazione che le esaminano per quanto di competenza, e trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca;

h) la funzione consultiva in merito all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio e dei dipartimenti.

3. L'università assicura al nucleo di valutazione le risorse necessarie al corretto espletamento dei suoi compiti, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari al corretto espletamento dei suoi compiti, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della vigente normativa di tutela della riservatezza.
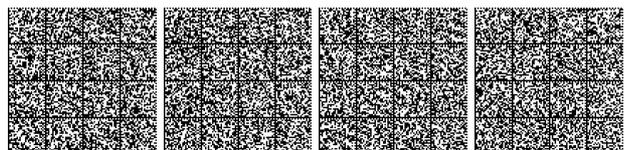
4. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, dallo statuto e dal codice etico, le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e le incompatibilità sono definite da apposito regolamento.

5. Il nucleo di valutazione è composto da sette componenti di cui:

a) due docenti di ruolo dell'università di elevata qualificazione professionale, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dal senato accademico su proposta del rettore;

b) quattro componenti esterni ai ruoli dell'università, italiani o stranieri, nominati dal senato accademico su proposta del rettore, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici tra esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione il cui *curriculum* è reso pubblico sul sito web dell'università;

c) un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio degli studenti in corso o iscritto al primo anno fuori corso.

6. I componenti restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta. Il rappresentante degli studenti resta in carica per due anni e può essere rieletto una sola volta.

7. Nell'espletamento dei propri compiti il nucleo di valutazione è assistito da una segreteria tecnica costituita secondo modalità definite nel regolamento di cui al comma 4.

Art. 29.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è eletto a scrutinio segreto dal senato accademico a maggioranza di due terzi, dura in carica tre anni rinnovabili una volta, e si compone di docenti, anche esterni, come di seguito specificato:

a) tre professori di prima fascia tra i quali un presidente, in regime di impegno a tempo pieno;

b) tre professori di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno;

c) tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno.

2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esercitando le proprie attribuzioni con componenti che rivestono una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio.

3. Per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura, l'iniziativa del procedimento è obbligatoriamente esercitata dal rettore attraverso la tempestiva trasmissione della notizia del fatto al collegio di disciplina, che esercita i suoi poteri istruttori ed emette un parere motivato in ordine alla rilevanza degli addebiti disciplinari contestati e alle sanzioni eventualmente irrogabili ovvero all'archiviazione del procedimento. Il fascicolo contenente il nome del docente interessato, l'illustrazione dei fatti, la fattispecie disciplinare invocata e la proposta di sanzione o di archiviazione è sottoposto dal collegio di disciplina al consiglio di amministrazione per la decisione. Per ogni fatto del rettore che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura, l'iniziativa del procedimento è obbligatoriamente esercitata dal decano dei professori ordinari in ruolo.

4. Il procedimento disciplinare è regolato dalla normativa vigente senza pregiudizio per il ricorso a sedi giurisdizionali.

5. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.

6. La partecipazione al collegio è a titolo gratuito.

Art. 30.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti alla organizzazione dell'università ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio degli studenti, nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni ed è composto da quindici studenti, rieleggibili una sola volta, eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'università, in modo da assicurare rappresentanza nell'organo a tutti i dipartimenti.

3. I componenti del consiglio degli studenti eleggono nel proprio seno un presidente, cui spetta la funzione di convocare, presiedere ed eseguire le deliberazioni assunte.

4. Il consiglio degli studenti predetermina i criteri generali per lo svolgimento di attività culturali gestite dagli studenti all'interno dell'università e, sulle materie di competenza, può formulare proposte e sollecitare controlli, indagini ed ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi ed a tutte le strutture dell'università.

5. Il consiglio degli studenti esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

a) regolamento degli studenti;

b) regolamento del consiglio degli studenti;

c) modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'università;

d) deliberazioni degli organi dell'università in tema di ordinamenti didattici;

e) deliberazioni degli organi dell'università in tema di organizzazione dei servizi destinati agli studenti;

f) deliberazioni degli organi dell'università in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e alle tasse a carico degli studenti;

g) irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti nell'università;

h) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi;

i) attribuzione dei fondi per iniziative e attività culturali e sociali degli studenti stabiliti dall'apposita commissione del consiglio di amministrazione.

6. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *h)* e *i)*, gli organi competenti potranno deliberare in difformità al parere del consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

7. I pareri si intendono acquisiti se non resi entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio della relativa richiesta.

8. Il consiglio degli studenti elegge tutti i rappresentanti degli studenti degli organi previsti nello statuto, secondo le modalità disciplinate nel regolamento elettorale. I singoli studenti possono risultare eletti in non più di un organo e non possono essere componenti del consiglio degli studenti. Il solo presidente del consiglio degli studenti può essere eletto anche in senato accademico.

9. Sono fatti salvi, dalla elezione di cui al presente articolo, i soli rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento e nei consigli di corso di studio.

10. Il consiglio degli studenti può presentare ai competenti organi dell'università proposte, anche dirette all'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sui seguenti argomenti:

a) ordinamenti didattici;

b) organizzazione delle attività didattiche;

c) attuazione del diritto allo studio;

d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;

e) organizzazione di attività culturali e ricreative.

11. Gli organi destinatari delle proposte debbono pronunciarsi sulle stesse nella prima riunione successiva al loro ricevimento e, qualora non intendano darvi seguito, debbono motivare la relativa delibera.

12. Il consiglio degli studenti interviene nella funzione statutaria e regolamentare, ai sensi dello statuto.

13. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti.

14. La partecipazione al consiglio è a titolo gratuito.

Art. 31.

Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca

1. La consulta del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca.

2. La consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere agli organi competenti sulla programmazione triennale della dotazione organica relativa al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;

b) formula proposte agli organi competenti per il miglioramento delle procedure amministrative nonché per l'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche;

c) esprime pareri e può formulare proposte in merito ai piani di formazione e aggiornamento professionale per il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;

d) esprime parere agli organi competenti sui regolamenti di ateneo relativi al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.

3. La consulta è composta da cinque rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale e dura in carica tre anni. Elegge al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti un presidente. Il presidente e i membri della consulta sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

4. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.

Art. 32.

Consulta del territorio

1. La consulta del territorio, ove istituita, ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, produttivi ed economici del territorio.

2. La consulta contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell'università, attraverso la manifestazione di pareri e di iniziative di sostegno logistico e finanziario. Rappresenta inoltre un riferimento permanente per il collegamento dell'università con il contesto socio-economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

3. La consulta è costituita da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, rappresentanti di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali; da altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di laureati dell'ateneo che si impegnano a favorire l'attività dell'università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

4. La composizione, le modalità di partecipazione e di funzionamento della consulta del territorio sono previste da apposito regolamento proposto dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione ed approvato dal senato accademico.

5. Il rettore espone annualmente alla consulta una relazione sull'attività dell'università e sulla utilizzazione delle risorse.

6. La consulta si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del rettore.

7. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.

Art. 33.

Comitato unico di garanzia (C.U.G.)

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito comitato), ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e innovazioni, promuove e tutela, all'interno della comunità universitaria, le pari opportunità e le attività di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nelle progressioni di carriera.

Promuove le azioni per la valorizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Il comitato è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente, che parteciperà alle riunioni del comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

4. Il comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento interno che ne disciplini le modalità di funzionamento.

5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Capo III

STRUTTURE E SERVIZI

Art. 34.

Strutture di supporto alla didattica e alla ricerca

1. L'università assicura ai docenti e agli studenti la fruizione del patrimonio librario di proprietà dell'ateneo e dei dipartimenti mediante biblioteche dislocate presso le strutture didattiche e di ricerca e contribuisce, nei limiti delle risorse disponibili, all'accrescimento dello stesso.

2. L'università assicura agli studenti l'accesso al centro linguistico per il conseguimento delle idoneità linguistiche previste nei corsi di laurea.

3. L'università, nei limiti delle risorse disponibili, mette a disposizione dei dipartimenti in cui vengono svolte attività didattiche e di ricerca nei settori scientifico sperimentali propri, strutture tecnologiche utili ai fini dell'espletamento di dette attività, nonché della sperimentazione biologica, tecnologica, agroalimentare, zootecnica e veterinaria.

4. L'università, nei limiti delle risorse disponibili, si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attività di ricerca e formativa teorico-pratica correlata al corso di laurea di medicina veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4-*bis*. L'università può dotarsi di un centro di servizio funzionale a supportare la realizzazione e gestione di grandi progetti infrastrutturali e di ricerca.

5. Le modalità di gestione delle strutture di cui ai commi precedenti sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

Art. 34-*bis*.

Sistema museale di ateneo

1. Il sistema museale di ateneo è l'insieme delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'ateneo.

2. Il sistema museale di ateneo si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonché la diffusione a vantaggio della collettività. A tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del sistema museale di ateneo sono definite da apposito regolamento.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I

DIPARTIMENTI

Art. 35.

Dipartimento

1. Il dipartimento assolve funzioni di ricerca scientifica, didattiche e formative, nonché attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, unitamente alle relative funzioni di coordinamento e razionalizzazione in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Le modalità di attivazione dei dipartimenti sono stabilite dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo.

3. Il dipartimento si può articolare in corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato e in unità di ricerca.

4. Possono essere istituiti anche corsi di laurea interdipartimento o interuniversità secondo le modalità previste dal regolamento didattico di ateneo.

5. Il dipartimento è altresì la struttura fondamentale dell'università per lo svolgimento autonomo della promozione, del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
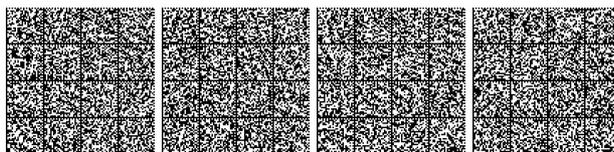
6. Può partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti o soggetti pubblici o privati o da istituzioni internazionali anche attraverso appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni ed altre forme di collaborazione, nel rispetto delle relative normative.

7. Può svolgere attività di ricerca e di consulenza anche per conto di terzi, in forza di contratti o convenzioni stipulati secondo quanto stabilito nello statuto.

8. Il dipartimento delibera il regolamento di dipartimento e i regolamenti delle articolazioni didattiche e di ricerca. I regolamenti sono approvati dal senato accademico previo parere obbligatorio del consiglio degli studenti sulle materie di cui all'art. 30, comma 5, e parere favorevole del consiglio d'amministrazione per gli aspetti economico-finanziari. Nei regolamenti sono definite le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento.

9. Il dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

Art. 36.

Istituzione dei dipartimenti

1. Per la costituzione di un dipartimento occorre che vi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a quello definito per legge.

2. Il senato formula al consiglio di amministrazione la proposta sulla istituzione e attivazione di un nuovo dipartimento, ovvero la trasformazione, disattivazione e soppressione di un dipartimento esistente, valutata la opportunità didattica e scientifica del progetto rispetto all'assetto esistente, acquisito il parere del consiglio degli studenti e sentiti i dipartimenti. Il progetto didattico-scientifico del dipartimento può essere presentato al senato anche da almeno diciotto docenti che dichiarino di volervi afferire.

3. I dipartimenti sono istituiti ed attivati con decreto del rettore, previa approvazione della proposta del senato da parte del consiglio di amministrazione.

4. In caso di riduzione del numero dei componenti al di sotto della soglia stabilita dalla legge per più di due anni il dipartimento è soppresso con delibera del consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato.

Art. 37.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta, ove istituita;

d) la commissione paritetica docenti- studenti.

Art. 38.

Funzioni del consiglio

1. Il consiglio di dipartimento programma e coordina tutte le attività del dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo statuto. Esprime i pareri richiesti dagli organi di governo su questioni attinenti il dipartimento.

2. In particolare, il consiglio di dipartimento:

a) delibera il regolamento di dipartimento, nonché i regolamenti di tutte le articolazioni interne, da sottoporre all'approvazione del senato accademico previo parere del consiglio d'amministrazione per quanto attiene gli aspetti economici e finanziari;

b) delibera le relazioni e i programmi annuali e pluriennali di didattica, di ricerca e di sviluppo;

c) propone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione o la trasformazione dei corsi di laurea, dei dottorati, dei corsi di specializzazione, dei master di I e II livello, degli altri corsi di formazione attivati presso il dipartimento o di cui chiede l'attivazione;

d) organizza e coordina l'attività didattica dei corsi di studio e di formazione, di tutorato e di orientamento, sentiti i docenti interessati e sentito il parere obbligatorio della commissione paritetica docenti-studenti, nonché le iniziative culturali e le altre attività rivolte all'esterno;

e) delibera il riparto delle risorse per la ricerca tenendo conto anche di eventuali finanziamenti finalizzati e delle esigenze delle ricerche individuali;

f) formula la relazione sulle attività di ricerca e su quelle didattiche integrative svolte dal ricercatore che deve essere sottoposto a giudizio di conferma;

g) [abrogato];

h) provvede a che i docenti assicurino la loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo svolgimento dei corsi e delle attività didattiche di sostegno e per quelle integrative;

i) definisce su base triennale le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e di quelle necessarie per l'attuazione della programmazione, nonché in relazione ai programmi di ricerca e alle cessazioni avvenute o previste, tenendo altresì conto dei principi di promozione del merito e di valutazione della ricerca;

l) richiede l'attivazione, secondo quanto previsto nel regolamento, delle procedure di reclutamento del personale docente e delle procedure di selezione dei ricercatori e formula a maggioranza assoluta le relative proposte di chiamata al consiglio di amministrazione;

m) adotta, secondo quanto previsto con apposito regolamento, gli adempimenti necessari per la stipula di contratti di insegnamento e per il conferimento degli assegni di ricerca;

n) predispone la proposta del budget del dipartimento, assume le deliberazioni che comportano una spesa, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) promuove le delibere del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, per le collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo ed internazionale, e approva la stipula degli atti conseguenti e di quelli di cui agli articoli 12, 13 e 14 ove di competenza dei dipartimenti;

p) può avvalersi dell'opera di studenti secondo quanto stabilito all'art. 6;

q) può delegare l'esercizio di determinate funzioni alla giunta di dipartimento, con indicazione di principi e criteri.

Art. 39.

Il consiglio

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo deliberativo. Si riunisce e delibera nelle composizioni previste dalla normativa vigente e dallo statuto.

2. Nella più larga composizione esso è costituito:

a) dal direttore, che lo presiede, dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori universitari di ruolo e da quelli a tempo determinato;

b) dai rappresentanti degli studenti, in ragione del quindici per cento di tutti i componenti il consiglio;

c) dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, eletti tra gli stessi, in numero pari al cinque per cento di tutti i componenti il consiglio, fatta salva la possibilità di prevedere una più ampia rappresentanza nel regolamento di dipartimento.

3. I docenti hanno diritto di voto deliberativo generale eccetto che per le questioni dei docenti di fascia superiore.

4. I rappresentanti degli studenti hanno voto deliberativo quando il consiglio discute di:

a) organizzazione delle attività didattiche;

b) attuazione del diritto allo studio;

c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;

d) organizzazione di attività culturali e ricreative.

5. I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca hanno voto deliberativo con esclusione delle questioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* del comma 2 dell'art. 38 e di quelle inerenti al personale docente.

6. Il segretario amministrativo del dipartimento partecipa al consiglio senza diritto di voto.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di dipartimento spettano al professore di prima fascia, più giovane nel ruolo, che partecipa all'adunanza il quale può essere coadiuvato dal segretario amministrativo o da un suo delegato, anche nel caso di sedute ristrette al solo personale docente.

8. Le modalità di funzionamento del consiglio sono determinate nel regolamento del dipartimento.

Art. 40.

Il direttore

1. Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, in regime di tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dal consiglio di dipartimento nella composizione comprendente i docenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.

2. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età. Nel caso in cui non siano state presentare candidature da parte di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia, in regime di tempo pieno. L'elettorato passivo è esteso altresì ai professori di seconda fascia nel caso del mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.

4. Il direttore può designare un vice-direttore che lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di sua assenza o di impedimento temporanei.

5. Il direttore ha, in particolare, le seguenti funzioni:

a) rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio di dipartimento, la giunta e il collegio dei coordinatori delle unità di ricerca, cura l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove le attività del dipartimento con la collaborazione della giunta, ove istituita;

b) è responsabile dell'indirizzo amministrativo e contabile del dipartimento;

c) firma i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;

d) vigila, nell'ambito del dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello statuto, del codice etico, e dei regolamenti e, in specie, sulla disciplina della didattica e della ricerca, e organizza lo svolgimento dei relativi servizi;

e) organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col direttore generale, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento;

f) cura i rapporti con gli organi accademici;

g) rilascia, sulla base della documentazione in possesso del dipartimento, le certificazioni previste dalla legge;

h) predispone, sentiti i coordinatori dei corsi di laurea e i docenti, il calendario didattico e l'orario delle lezioni;

i) sottoscrive i diplomi dei titoli accademici conseguiti nelle strutture didattiche del dipartimento;

l) in caso di necessità e urgenza adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del consiglio di dipartimento sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione immediatamente successiva;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 41.

Afferenza dei docenti

1. I docenti afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la chiamata. Trascorsi due anni, ciascun docente può chiedere di afferire ad altro dipartimento con decorrenza dall'anno accademico successivo. Il senato accademico sentito il parere dei due dipartimenti interessati e tenuto conto degli interessi generali dell'università, provvede ad accogliere o respingere la domanda.

Art. 42.

La giunta

1. La giunta coadiuva, ove istituita, il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge le attività che le sono attribuite dal regolamento di dipartimento.

2. Fanno parte della giunta il direttore e almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, anche a tempo determinato e inoltre un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, nonché il segretario amministrativo, che funge anche da segretario. Il mandato coincide con quello del direttore.

3. Le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento della giunta sono disciplinate dal regolamento del dipartimento.

Art. 43.

La commissione paritetica

1. Presso ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti composta da docenti membri del consiglio di dipartimento e studenti dei corsi di laurea ad essa afferenti, eletti in numero e con modalità stabilite dal regolamento di dipartimento. Essa è competente:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;

b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;

c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

2. Alla fine di ciascun anno accademico la commissione redige una relazione sullo stato dell'attività didattica e sul complesso dei servizi didattici e di tutorato forniti dal dipartimento, con le indicazioni ritenute utili al loro miglioramento.

3. Alla commissione è garantito l'accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

4. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Art. 44.

Segreterie di dipartimento

1. Ogni dipartimento ha una segreteria amministrativa e contabile, che dispone del personale necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo.

3. Il consiglio, valutate le esigenze di funzionamento del dipartimento, formula agli organi di governo ed al direttore generale la richiesta di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca necessario.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 45.

Articolazione della didattica

1. La didattica del dipartimento si articola in:

a) corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;

b) corsi di specializzazione;

c) dottorati di ricerca e scuole di dottorato;

d) master di primo e secondo livello.

2. I consigli delle articolazioni didattiche determinano la durata dei corsi di insegnamento organizzandoli secondo cadenze e moduli generali, sentiti i docenti interessati, e organizzano l'attività didattica al fine del conseguimento dei titoli accademici da ciascuna conferiti.

Art. 46.

Corsi di laurea

1. Il consiglio di corso di laurea, il consiglio di corso di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sono organi deliberativi dei rispettivi corsi e sono costituiti da tutti i titolari degli insegnamenti attivati.

2. Partecipa altresì alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di laurea con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 39 e in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni inerenti al funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di ateneo e del proprio regolamento.

4. Il consiglio di corso di laurea è presieduto da un presidente eletto tra i professori di prima fascia da tutti i titolari di insegnamento nel corso di laurea.

5. Nella prima votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo e quindi di età. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.

6. Il presidente eletto viene nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

7. In particolare, il consiglio ha le seguenti funzioni:

a) vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il direttore del dipartimento cui il corso afferisce;

b) propone al consiglio di dipartimento l'istituzione di nuovi insegnamenti ovvero la soppressione di quelli non ritenuti utili;

c) coordina le attività dei corsi da affidare ai professori a contratto, proponendone l'istituzione al consiglio di dipartimento.

d) formula proposte ai dipartimenti in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

e) formula proposte ai dipartimenti, per quanto di loro competenza, in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di corso di laurea spettano al docente più giovane in ruolo che partecipa all'adunanza.

Art. 47.

Scuole di specializzazione

1. Il consiglio della scuola di specializzazione è l'organo deliberativo del corso ed è costituito da tutti i titolari delle materie attivate.

2. Partecipa altresì alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola di specializzazione con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 39 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1.

3. Il consiglio della scuola di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti al funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di ateneo e del proprio regolamento.

4. Il consiglio della scuola di specializzazione è presieduto da un direttore, di regola eletto da tutti i titolari di un insegnamento del corso tra i professori di prima fascia di ruolo nell'università ovvero secondo quanto stabilito nel relativo regolamento.

5. Nella prima votazione il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo e quindi di età. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.

6. Il direttore eletto viene nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

7. In particolare, il consiglio vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il direttore di dipartimento cui la scuola afferisce.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio della scuola di specializzazione spettano al più giovane docente di ruolo nell'università che partecipa all'adunanza.

9. La normativa statutaria relativa alle scuole di specializzazione si applica a tutte le scuole compatibilmente con le norme che le regolano.

Art. 48.

Dottorati di ricerca, scuole di dottorato e master

1. I corsi di dottorato di ricerca e le scuole di dottorato, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'università, da consorzi e convenzioni tra università e tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione nazionali ed esteri.

2. L'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca è rimessa ai dipartimenti, anche in collaborazione fra loro, secondo le norme stabilite dall'università con apposito regolamento.

3. Per finalità organizzative e gestionali rivolte alla realizzazione di percorsi formativi pluridisciplinari di livello dottorale, l'ateneo può istituire scuole di dottorato intra e inter-ateneo a profilo nazionale e internazionale disciplinandone gli ambiti d'azione e gli organismi di coordinazione in appositi regolamenti.

4. I master sono attivati presso i dipartimenti, anche in collaborazione fra loro, e sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 49.

Formazione post-laurea

1. Afferiscono ai dipartimenti i seguenti corsi, proposti dalle stesse e istituiti dal senato accademico previo parere del consiglio d'amministrazione:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;

c) corsi di formazione per laureati e/o diplomati;

d) corsi di aggiornamento permanente;

e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;

f) corsi di preparazione e abilitazione all'insegnamento.

2. La partecipazione alle attività di cui sopra può essere certificata.

3. Le modalità di costituzione e funzionamento di tali corsi sono disciplinati con apposito regolamento dell'università. Per queste attività l'università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati.

Art. 49-*bis*.

Istituzione di scuole interdipartimentali

1. È possibile istituire strutture di raccordo tra due o più dipartimenti affini sotto il profilo disciplinare al fine di svolgere funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di più corsi di studio. Le strutture assumono il nome di «scuole interdipartimentali».

2. I dipartimenti interessati deliberano la proposta di istituzione della scuola interdipartimentale a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun consiglio.

3. L'istituzione di una scuola interdipartimentale è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico.

4. Sono organi della scuola interdipartimentale:

a) il presidente del consiglio della scuola interdipartimentale;

b) il consiglio della scuola interdipartimentale.

Capo III

ATTIVITÀ DIDATTICHE E TITOLI ACCADEMICI

Art. 50.

Calendario didattico

1. L'attività didattica è organizzata per anni accademici che iniziano esclusivamente a tal fine il primo ottobre di ciascun anno e terminano il trenta settembre dell'anno successivo.
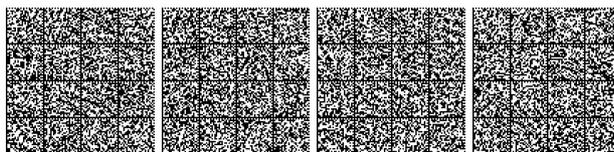
2. L'inizio effettivo dei singoli corsi può essere variato mediante deliberazione dei consigli di dipartimento.

3. Il regolamento didattico e i regolamenti dei dipartimenti determinano il periodo di tempo e le modalità secondo le quali debbono svolgersi le lezioni e le altre attività didattiche.

Art. 51.

Esami di profitto e di laurea

1. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore di dipartimento e sono composte dal professore titolare dell'insegnamento che le presiede secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di ateneo. In caso di impedimento del presidente, il direttore di dipartimento nomina un sostituto titolare anche di insegnamento affine.

2. Il presidente può articolare la commissione in sottocommissioni, mantenendone comunque la presidenza; per ciascun candidato, attesta unicamente la data dell'esame e la votazione espressa in trentesimi, sottoscrivendo, anche in forma digitale, apposito verbale.

3. Le modalità e la durata di ogni sessione sono stabilite dai regolamenti dei dipartimenti.

4. L'esame di laurea, se previsto, è disciplinato dai regolamenti dei dipartimenti. La commissione per gli esami di tesi è nominata dal direttore di dipartimento ed è costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia o ricercatori ed eventualmente da altri docenti cultori della materia ed esperti di alta qualificazione, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

Art. 52.

Titoli accademici

1. L'università conferisce i titoli di cui alla legge sugli ordinamenti didattici.

2. I relativi diplomi ed attestati vengono rilasciati, sotto la dicitura «Repubblica italiana - In nome della legge», dal rettore e debbono essere sottoscritti anche dal responsabile della struttura didattica o del corso di studio e dal direttore generale.

3. I dipartimenti, su proposta motivata dei consigli di corso di laurea magistrale, possono, a maggioranza di due terzi, previo parere vincolante assunto a maggioranza di due terzi dal senato accademico e ottenuta l'autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca, deliberare il conferimento della laurea magistrale *ad honorem* a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline afferenti al relativo corso di laurea.

4. I cicli e i periodi di studio svolti all'estero e i titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari, possono essere riconosciuti dall'università su proposta del consiglio di dipartimento cui tale riconoscimento può essere ricondotto, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti. Il titolo corrispondente è conferito dal rettore, previo parere del senato accademico. Sono comunque fatte salve le leggi speciali e le convenzioni con Stati stranieri debitamente concluse e rese esecutive.

Art. 53.

Riconoscimento della carriera universitaria e dei crediti formativi

1. I regolamenti stabiliscono le norme per il riconoscimento della carriera scolastica degli studenti provenienti da altre università italiane, comunitarie o straniere, ovvero che abbiano interrotto gli studi prima del conseguimento del relativo titolo, nonché la decadenza degli studenti fuori corso che abbiano cessato di sostenere esami di profitto.

2. Gli esami di profitto superati in una struttura didattica universitaria italiana, europea o straniera possono essere riconosciuti dal consiglio di dipartimento o della scuola di specializzazione secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti, previo parere obbligatorio del titolare dell'insegnamento o, in mancanza, di docente dello stesso settore scientifico- disciplinare.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 54.

Unità e centri di ricerca

1. L'attività di ricerca può articolarsi in unità di ricerca, prive di rappresentanza esterna.

2. Le unità di ricerca possono essere costituite per coordinare l'attività di ricerca relativa ad un solo progetto ovvero a più progetti appartenenti ad un unico filone di ricerca.

3. Le unità di ricerca possono essere anche organizzate con la partecipazione di più dipartimenti, fermo restando che una tra esse debba assolvere la funzione di coordinamento.

4. Tali unità possono altresì costituirsi per svolgere l'attività di ricerca o consulenza per conto terzi.

5. Può essere costituito un collegio dei coordinatori delle diverse unità di ricerca del dipartimento, presieduto dal direttore, che:

a) coordina le attività di ricerca delle unità afferenti, proponendo al consiglio di dipartimento i provvedimenti ritenuti opportuni per la razionalizzazione della ricerca e le possibili sinergie;

b) propone al consiglio di dipartimento il riparto delle risorse per la ricerca, tenendo conto anche dell'eventuale autofinanziamento della stessa e dei finanziamenti da parte di terzi, e delle esigenze delle ricerche individuali;

c) propone al consiglio di dipartimento le modalità d'impiego del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca necessario per la ricerca;

d) predispone, ove necessario, le modalità d'uso degli strumenti di ricerca del dipartimento che siano necessari a più unità per l'approvazione da parte del consiglio.

6. I dipartimenti possono, secondo quanto previsto nel regolamento generale d'ateneo, partecipare a centri di ricerca costituiti tra università e a centri di ricerca pubblici e privati.

TITOLO IV

POTESTÀ STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 55.

Statuto

1. Lo statuto è espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'università e ne disciplina i compiti, le attività, l'organizzazione ed il funzionamento.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

3. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione. Sono altresì pubblicate a scopo notiziale sul sito web dell'università.

4. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dai consigli di dipartimento, da un decimo del personale docente o da un decimo del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca.

5. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 56.

Autonomia normativa

1. L'università esercita la potestà regolamentare per l'attuazione dello statuto in conformità alle leggi in materia di ordinamento universitario.

2. La funzione inerente alla formazione e le modifiche dei regolamenti, è esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento secondo le modalità stabilite nello statuto.

3. Le strutture didattiche e di ricerca e tutti gli organi previsti dallo statuto disciplinano con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei presenti e acquisiti i pareri del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti limitatamente alle questioni di loro competenza, la propria organizzazione e le proprie procedure di funzionamento, nel rispetto delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti dell'università.

4. I regolamenti dell'università e delle strutture didattiche e di ricerca sono pubblicati nell'albo del rettorato e sul sito web dell'università. Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo del rettorato, salvo che sia stabilito un termine diverso.

5. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 57.

Regolamenti dell'università

1. L'università stabilisce nel regolamento generale di ateneo le norme relative alla propria organizzazione e alle proprie procedure di funzionamento con particolare riferimento a quelle degli organi centrali dell'università, delle strutture didattiche e di ricerca. Inoltre, stabilisce:

a) nel regolamento didattico di ateneo, l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali vengono rilasciati titoli ai sensi della normativa vigente e delle attività formative;

b) nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità i criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;

c) nel regolamento degli studenti le norme relative alla disciplina degli studenti;

d) con appositi regolamenti la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso alla documentazione amministrativa, la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori, le procedure per la stipula di contratti, a titolo oneroso e gratuito, per avvalersi, nello svolgimento dell'attività didattica, della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, le modalità di conferimento degli assegni di ricerca, nonché i criteri e le modalità per la determinazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori e dei professori che svolgono un carico didattico superiore a quello stabilito dalla legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I
INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Art. 58.

Incompatibilità

1. L'elezione o la nomina a una carica incompatibile o comunque non cumulabile ai sensi della normativa vigente e dello statuto con altra già ricoperta comporta l'obbligo di opzione per una delle cariche entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali o dell'avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione, l'interessato non può assumere la nuova carica.

2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;

b) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

c) essere fuori ruolo perché distaccati presso amministrazioni pubbliche o presso organi aventi rilevanza costituzionale;

d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. I membri del consiglio di amministrazione non possono inoltre assumere cariche direttive e amministrative negli *start up* e negli *spin off* universitari.

4. Non può essere componente del consiglio di amministrazione chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'università previste nel codice etico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai componenti degli altri organi collegiali contemplati nello statuto.

6. Per i componenti il nucleo di valutazione non costituisce causa di incompatibilità l'incarico nel nucleo di valutazione di un altro ateneo, fatte salve la valutazione complessiva degli impegni desumibili dal *curriculum* e la verifica dell'insussistenza di profili di possibili conflitti d'interesse.

Art. 59.

Ineleggibilità degli studenti

1. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo fuori corso e quelli iscritti per una seconda volta a un corso di laurea sono privi dell'elettorato passivo.

Art. 60.

Decadenze

1. I componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione dell'università decadono dall'incarico:

a) se non partecipano con la dovuta continuità, secondo quanto previsto nei loro regolamenti, alle sedute dell'organo di appartenenza;

b) se accettano di ricoprire una carica incompatibile;

c) se docenti, ove collocati a riposo, a domanda;

d) se studenti, al conseguimento del titolo di studio del corso di appartenenza.

2. I membri del consiglio di amministrazione, qualora versino in condizione di sopravvenuto conflitto di interessi con l'università nel corso del mandato, vengono dichiarati decaduti dal senato accademico, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.

3. In caso di cessazione dai ruoli dell'università per i consiglieri che vi appartengano ovvero di perdita dello *status* di studente, il membro del consiglio di amministrazione interessato decade immediatamente e si procede alla sua sostituzione.

4. I componenti degli organi collegiali sono nominati e sono dichiarati decaduti con decreto del rettore, salvo diversa disposizione di legge.

Capo II
ORGANI COLLEGIALI

Art. 61.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli organi collegiali contemplati nello statuto.

Art. 62.

Convocazione

1. La convocazione deve essere indetta dal presidente del collegio, da chi ne fa le veci ovvero, per le strutture didattiche e di ricerca, dal decano dei suoi componenti e può essere richiesta dal numero dei componenti previsto dal rispettivo regolamento.

2. La convocazione deve essere fatta per iscritto o in via telematica dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno sette giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti.

3. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

4. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.
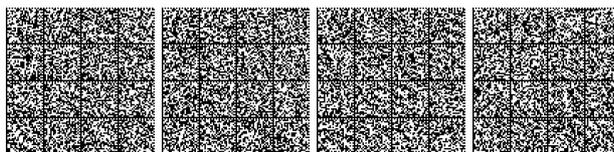
Art. 63.

Validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali

1. Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza dei componenti salvo diversa disposizione di legge, di statuto o di regolamento.

2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il collegio.

3. Si applica quanto disposto dall'art. 18 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 64.

Votazioni

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

2. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3. Qualora prevalga il numero delle astensioni, la votazione deve essere ripetuta.

4. Negli organi collegiali nessuno può prendere parte alla discussione e al voto, e deve allontanarsi dalla sala del collegio, sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i consanguinei o gli affini entro il quarto grado.

Art. 65.

Verbalizzazione e accesso

1. Delle sedute degli organi è redatto processo verbale a cura del segretario di ciascun collegio, sotto la direzione del presidente. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento della discussione e deve indicare in termini espliciti l'esito delle votazioni e ogni deliberazione adottata.

2. Il verbale deve recare la firma del presidente e del segretario e deve essere approvato nel suo insieme di regola all'inizio della seduta successiva.

3. La consultazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali e l'accesso ai documenti possono essere effettuati ai sensi della legislazione vigente. L'accesso informale agli atti è garantito ai soli componenti dell'organo ai sensi della normativa vigente.

4. Le delibere del consiglio di amministrazione devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla approvazione dei relativi verbali.

Art. 66.

Pareri

1. I pareri devono essere sempre motivati. In caso di parere sfavorevole la motivazione dovrà essere analitica. In caso di parere non vincolante sfavorevole l'organo decidente dovrà a sua volta motivare analiticamente le ragioni per cui si discosta dal parere. In caso di parere vincolante sfavorevole l'organo decidente potrà chiedere, motivandolo, il riesame o deliberare di non poter provvedere indicandone le ragioni.

2. Scaduto il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere si ha per favorevolmente espresso. L'organo richiedente può in caso di motivata urgenza, porre un termine più breve non inferiore a otto giorni.

3. Gli atti aventi rilevanza esterna sono emanati dal rettore con suo decreto. Il rettore dovrà conformarsi alle decisioni degli organi collegiali, salvo la possibilità di rinviare al collegio gli atti che ritenga in contrasto con la vigente normativa statale, regionale e comunitaria, nonché con lo statuto ed i regolamenti dell'università e che comunque comportino una responsabilità sua o dell'università.

Capo III

DOCENTI E PERSONALE

Art. 67.

Nozioni generali di docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo e di biblioteca

1. Ai fini del presente statuto, salvo espresse specificazioni:

a) il termine «docente» comprende i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato, i professori incaricati stabilizzati e i ricercatori;

b) i professori straordinari a tempo determinato sono equiparati ai professori di prima fascia, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

c) il termine «ricercatore» comprende i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;

d) la denominazione «personale tecnico, amministrativo e di biblioteca» comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 68.

Regime transitorio

1. Gli organi collegiali e monocratici elettivi, a eccezione del rettore, il cui mandato è ancora in corso alla data di entrata in vigore dello statuto, decadono all'atto della costituzione dei nuovi organi. Il mandato del rettore in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto è regolato ai sensi della normativa vigente.

2. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del rettore, il cui mandato scade prima della data di entrata in vigore dello statuto o delle sue modifiche che interessino tali organi restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.

3. Ove la costituzione dei nuovi organi monocratici e collegiali dovesse avvenire ad anno accademico in corso, la durata del mandato viene calcolata a partire dall'inizio dell'anno accademico successivo.

4. [abrogato];

5. [abrogato];

6. [abrogato];

7. [abrogato];

8. [abrogato];

9. [abrogato];

10. [abrogato].

Art. 69.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

22A05332
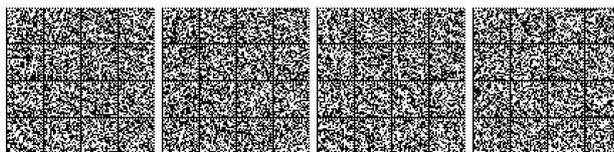
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Banca del Sud S.p.a.

Si comunica che la procedura di amministrazione straordinaria della Banca del Sud con sede in Napoli (NA), disposta con provvedimento della Banca d'Italia n. 916074 dell'11 giugno 2021, si è conclusa in data 31 agosto 2022 a seguito della ricostituzione degli organi sociali da parte dell'Assemblea dei soci e della restituzione della banca alla gestione ordinaria.

Gli organi sociali subentranti alla gestione commissariale, nominati in data 31 agosto 2022, si sono insediati in data 1º settembre 2022 ai sensi dell'art. 75, comma 3, del TUB.

22A05334

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Adozione del piano antincendi boschivi (o piano *AIB)*, con periodo di validità 2021-2025, della Riserva naturale statale Gola del Furlo, ricadente nel territorio della Regione Marche.

Con decreto del Ministero della transizione ecologica, decreto ministeriale n. 320 del 1º settembre 2022, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano *AIB)* 2021-2025 della Riserva naturale statale Gola del Furlo, ricadente nel territorio della Regione Marche, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.mite.gov.it / temi / AIB - incendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come il piano AIB all'interno della cartella «piani AIB delle Riserve Naturali Statali».

22A05333

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-222) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
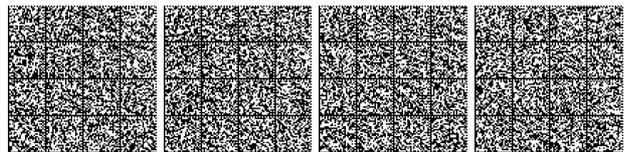
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.